

**501 - Accesso e autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada**

Aggiornato al 14/04/2022

**AUTORE**

- Macera dott. Antonio - funzionario amministrativo MIMS - DMS
- Mesirca dott.ssa Giulia - funzionaria amministrativa MIMS - DMS

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- regolamento (CE) 21/10/2009 n. 1071/2009.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 87.
- decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 88.

**CONTENUTO****Sommario:**

- 501.0 QUADRO GENERALE
- 501.1 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
  - 501.1.1 Differenze rispetto alla disciplina pregressa
  - 501.1.2 Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009
- 501.2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA - ISCRIZIONE AL REN
  - 501.2.1 Procedimento di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada
- 501.3 TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
  - 501.3.1 Trasportatore su strada di persone - Istruttoria del procedimento di autorizzazione
- 501.4 TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
  - 501.4.1 Trasportatore su strada di cose - Istruttoria del procedimento di autorizzazione
- 501.5 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA - FASE DECISORIA
- 501.6 COMUNICAZIONI DELLE IMPRESE ESERCENTI LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
- 501.7 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
- 501.8 REQUISITI IN AMBITO UE E SEE
  - 501.8.1 Riconoscimento reciproco degli atti in ambito UE
- 501.9 FAC-SIMILE E DOCUMENTI PER IL TRASPORTO PERSONE
  - 501.9.1 Richiesta autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone
  - 501.9.2 Dichiarazione rappresentante legale per requisito stabilimento imprese di trasporto su strada di persone
  - 501.9.3 Dichiarazione requisito di onorabilità per imprese di trasporto su strada di persone
  - 501.9.4 Dichiarazione del gestore dei trasporti di persone
  - 501.9.5 Certificato di iscrizione al REN per imprese di trasporto su strada di persone
- 501.10 FAC-SIMILE E DOCUMENTI PER IL TRASPORTO MERCI
  - 501.10.1 Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci
  - 501.10.2 Certificato di iscrizione al REN per imprese di trasporto su strada di merci
  - 501.10.3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà per imprese di trasporto su strada di merci
  - 501.10.4 Dichiarazione del rappresentante legale per requisito di stabilimento imprese di trasporto su strada di merci
  - 501.10.5 Dichiarazione requisito di stabilimento per consorzio/cooperativa di trasporto di merci
  - 501.10.6 Variazione dei dati dell'impresa iscritta al REN e della struttura societaria
  - 501.10.7 Cancellazione/sospensione dal REN
  - 501.10.8 Richiesta di revoca della sospensione dal REN

**501.0 QUADRO GENERALE**

L'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, disciplinata unitariamente dal regolamento (CE) n. 1071/2009 (23), si applica alle imprese (52) stabilite nell'UE che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada (24) (19)

L'attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1055 del 15.7.2020 (14), applicabile a decorrere dal 21 febbraio 2022, ha apportato alla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1071/2009 una serie di importanti novità, al fine di garantire un livello minimo di professionalizzazione del settore ed una maggiore uniformità a livello UE della disciplina riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada, nonché di implementare il sistema dei controlli volto a salvaguardare gli aspetti sociali e prevenire i fenomeni di concorrenza sleale.

Con il regolamento (UE) n. 2020/1055, pertanto, è stata introdotta una serie di importanti novità, alcune delle quali riguardano:

- l'ambito di applicazione, esteso dal 22 maggio 2022 alle imprese di trasporto merci che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, che effettuano trasporti internazionali;
- alcune modifiche alla disciplina relativa al requisito di onorabilità, specie per quanto attiene all'istituto della riabilitazione;
- la previsione di importi differenziati per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria relativamente ai veicoli di massa

complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t in disponibilità delle imprese di trasporto merci assoggettate alla disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009 in ordine ai quali, in conformità a quanto consentito dal regolamento unionale, l'Amministrazione competente ha optato per una parziale modifica della disciplina previgente;

- a modifica di alcune disposizioni relative al requisito di idoneità professionale, consente a ciascun Stato membro di prevedere, per le imprese di trasporto merci che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, assoggettate alla disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009, la possibilità di aver riconosciuto, ricorrendone i presupposti previsti dalle disposizioni di attuazione, il relativo attestato in dispensa dall'esame rilasciato ad una persona che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020;
- importanti modifiche in tema di dimostrazione del requisito di stabilimento;
- l'implementazione dei dati relativi all'impresa presenti nel Registro elettronico nazionale dello Stato membro;
- implementazione della cooperazione tra Stati membri e introduzione di nuove disposizioni in tema di scambio di dati relativi alle imprese di settore.

### 501.1 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA

La disciplina relativa all'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada è limitata alle imprese che trasportano:

- **merci** (25): mediante veicoli per conto di terzi (26) di **massa complessiva superiore a 1,5 t** (79) (v. inPratica 504.1.2);
- **persone** (27): autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare oltre nove persone, conducente compreso (28) (30).

Le imprese sono tenute ad acquisire l'**autorizzazione all'esercizio della professione** (1) (**AEP**) (31), mediante l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) (84) (32) previo:

- **accertamento** (48) dei seguenti **quattro** requisiti (4) (33):
  - **onorabilità**: assenza di specifici provvedimenti giurisdizionali o sanzioni amministrative in capo all'impresa, al gestore dei trasporti al direttore esecutivo e ai seguenti soggetti (v. inPratica 502) (35):
    - amministratore unico, ovvero membri del consiglio di amministrazione, per persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e ogni altro tipo di ente, fatta eccezione per le società di persone,
    - soci illimitatamente responsabili per le società di persone,
    - titolare dell'impresa individuale o familiare e collaboratori di impresa familiare;
  - **idoneità finanziaria**: l'impresa deve disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore non inferiore a una misura predeterminata (v. inPratica 503) (36) ovvero acquisire da specifici soggetti le necessarie idonee attestazioni;
  - **idoneità professionale**: possesso di apposito attestato in capo al **gestore dei trasporti** che dirige l'attività di trasporto dell'impresa (v. inPratica 504) (37);
  - **stabilimento** (34): l'impresa deve:
    - disporre di una sede effettiva e stabile nello Stato membro che rilascia l'AEP (v. inPratica 503),
    - disporre di una sede presso la quale organizza l'attività della sua flotta di veicoli (34),
    - essere iscritta nel registro delle società commerciali dello Stato membro (16),
    - essere soggetta all'imposta sui redditi ed essere dotata di un numero di partita IVA (16),
    - disporre di almeno un autoveicolo, immatricolato in uso di terzi,
    - svolgere in modo efficace e continuativo le sue attività commerciali e amministrative nella sede effettiva e stabile e gestire in modo efficace e continuativo le operazioni di trasporto utilizzando un numero di veicoli e di conducenti proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate (16) (v. inPratica 503).

Inoltre, il regolamento (UE) n. 2020/1055 ha abrogato la possibilità per lo Stato membro di introdurre requisiti supplementari oltre a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 (22). Conseguentemente, relativamente alle imprese di trasporto merci, non è più applicabile la disciplina riguardante l'accesso al mercato prevista dall'articolo 2 comma 227 della legge n.244/2007 e dalle conseguenti disposizioni attuative e, pertanto, l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, dovrà unicamente verificare l'immissione in circolazione di almeno un veicolo (40) (v. inPratica 513).

La dimostrazione dei quattro requisiti, sia relativamente al trasporto merci (38) (43) (45) (39) sia relativamente al trasporto persone (41) si eseguono presso l'UMC competente per la provincia in cui l'impresa ha sede legale (32).

Occorre precisare (44) che per l'autotrasporto merci i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale vengono dimostrati presso gli UMC in fase di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi (15) (118).

#### 501.1.1 Differenze introdotte dal regolamento n. 1071/2009 rispetto alla disciplina previgente

Con regolamento (CE) n. 1071/2009 sono stati previsti rispetto alla disciplina previgente:

- **gestore dei trasporti**: è possibile designare, in alternativa al gestore incardinato nell'impresa, un gestore dei trasporti "esterno" con contratto professionale in regime di lavoro autonomo (v. inPratica 504.2) (47);
- **attestato di idoneità**: potranno essere rilasciati, a seguito di esame (108), solo attestati validi in ambito nazionale e internazionale (81), sia per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte di tutti gli Stati membri UE, sia per lo svolgimento di servizi di

trasporto internazionali da parte dell'impresa, effettuabili anche in base a licenza comunitaria rilasciata a quest'ultima (2);

- **REN:** è stato istituito un registro elettronico nel quale confluiscono tutti i dati relativi alle imprese di autotrasporto. L'introduzione del REN, inoltre, è finalizzata alla creazione di un sistema di interconnessione tra Stati membri UE (ERRU) per lo scambio delle informazioni inerenti alle infrazioni commesse dalle imprese e all' idoneità del gestore le quali, avendo rilevanza in relazione al requisito dell'onorabilità, incidono sull'attività di trasporto (50).

Nell'ambito delle scelte consentite dal regolamento (CE) n. 1071/2009 in Italia si è previsto (51):

- previsione (122) della necessità di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci contenuta nella normativa UE alle imprese che utilizzano autoveicoli, singoli o accoppiati, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t (79), scelta questa adottata non solo al fine di garantire la continuità della disciplina in materia, ma anche in ragione della caratteristiche strutturali del settore in Italia, caratterizzato dalla presenza di un gran numero di imprese dotate di veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t (127);
- possibilità per un gestore dei trasporti di essere designato con uno specifico contratto soltanto da un'unica impresa (61), e, nel caso di gestore dei trasporti cosiddetto "esterno" con l'ulteriore limite di un parco massimo di 50 autoveicoli (80);
- possibilità di ottenere, senza esame, l'attestato di idoneità professionale sia nazionale sia internazionale (29), attraverso la dimostrazione della continuativa esperienza professionale pregressa e a condizione che l'interessato fosse in attività al 10.2.2012 (82).

#### 501.1.2 Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009

A decorrere dal 21 febbraio 2022, in virtù delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 2020/1055, in Italia il regolamento (CE) n. 1071/2009 non si applica alle imprese che effettuano:

- esclusivamente trasporti di persone su strada (113)
  - a fini non commerciali, per i quali non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un'attività professionale (60), o che
  - trasporti di persone su strada non come attività principale;
- trasporti di merci in conto proprio;
- esclusivamente trasporti nazionali di merci, con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati di massa complessiva fino a 3,5 t (129);
- trasporti di merci esclusivamente con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate (129);
- trasporti esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h (114);
- dal 21 febbraio 2022 fino al 21 maggio 2022, alle imprese che effettuano trasporti
  - di merci esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insieme di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiori o uguali a 1,5 t (110);
  - internazionale di merci su strada esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (21) (129);
  - di persone su strada a fini non commerciali o non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale (113);
- esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h (114).

In Italia la disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009, prima delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/1055, non è stata applicata (53) (54) alle imprese che effettuano trasporti su strada (55) (56):

- di persone su strada a fini non commerciali o non effettuano trasporti di persone su strada come attività principale (113);
- di merci esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insieme di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiori o uguali a 1,5 t (110) (129);
- di merci in conto proprio;
- esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h (114).

L'Amministrazione competente, infatti, come già accaduto nella fase di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, dovrà valutare la possibilità, consentita dal Regolamento (UE) n. 2020/1055 (59), di applicare alcuni dei principi previsti dalla disciplina unionale alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t (110) e oltre 1,5 t e fino a 2,5 t (ambiti già regolamentati in tal senso nella disciplina previgente), nonché a quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva oltre 2,5 t e fino a 3,5 t anche se effettuano solo trasporti nazionali.

#### 501.2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA - ISCRIZIONE AL REN

Tutte le imprese, che intendono esercitare il trasporto su strada di merci con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t o di persone con autobus, sono tenute ad iscriversi al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC (102) che opera nella provincia in cui l'impresa ha la sede legale anche per la Regione Sardegna oppure presso gli Enti od Uffici individuati da ciascuna Regione a statuto speciale o delle Provincie autonome; l'iscrizione avviene in relazione al trasporto su strada di:

- **persone** previo accertamento della sussistenza dei quattro requisiti (v. inPratica 501.3) (12);
- **merci**, anche qualora svolto solo con veicoli attrezzati per il trasporto di rifiuti, previo accertamento (v. inPratica 501.4) (13):
  - dell'**iscrizione** all'**Albo** nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi previa dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale;

- del requisito di **stabilimento**.

L'iscrizione al REN costituisce autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada: tale autorizzazione tuttavia è **dematerializzata** e, pertanto, **non comporta l'emissione di alcun documento cartaceo**; solo se espressamente richiesto viene rilasciato un certificato di iscrizione al REN/autorizzazione (109). Il numero di iscrizione al REN è indicato nelle carte di circolazione emesse dal 2014.

Il REN nazionale va a costituire, unitamente ai diversi Registri dei Paesi UE, il Registro Elettronico Unico, che consente la loro interconnessione su scala UE (77), finalizzata al rapido ed efficace scambio di informazione tra gli Stati membri, tramite i punti di contatto designati da ciascuno Stato membro, onde garantire la conoscibilità delle infrazioni commesse dalle imprese di trasporto anche al di fuori del proprio Stato membro di stabilimento (3) (112).

Il regolamento (UE) 2016/403 ha introdotto un sistema che prevede l'assegnazione di punti in caso di gravi infrazioni alle vigenti norme commesse dalle aziende di autotrasporto, in relazione a violazioni in tema di:

- tempi di guida e di riposo dei conducenti,
- durata del lavoro dei conducenti,
- trasporto di merci pericolose,
- limiti di velocità,
- sovraccarico,
- manomissione del cronotachigrafo.

I punti assegnati alle imprese vengono registrati sull'ERRU (*European Register of Road Transport*) e possono comportare, in caso di superamento di una determinata soglia, la revoca del requisito di onorabilità e, conseguentemente, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione. I punti assegnati rimangono nel sistema per due anni.

#### 501.2.1 Procedimento di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

L'impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o persone, tramite il proprio rappresentante legale, richiede l'autorizzazione all'UMC competente con istanza (103), unitamente a:

- dichiarazioni, (104) effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, ai fini della dimostrazione dei requisiti di stabilimento (v. inPratica 503), onorabilità (v. inPratica 502) e idoneità professionale (v. inPratica 504), e
- attestazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 7 regolamento (CE) n. 1071/2009, ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria (v. inPratica 503).

Nella stessa istanza il rappresentante legale dell'impresa può richiedere il certificato di autorizzazione, specificando il mezzo di trasmissione.

Il certificato di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci o persone è valido **sei mesi**. Sul certificato sono riportati il numero e la data di autorizzazione all'esercizio alla professione e di iscrizione al registro elettronico nazionale, utilizzabili dall'azienda autorizzata per dichiarazioni sostitutive di certificazione, da presentare ai fini del rilascio di un qualsiasi titolo legale per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone o cose.

#### 501.3 TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

L'impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada di persone, tramite il proprio rappresentante legale, richiede l'autorizzazione all'UMC competente con istanza (103), unitamente a:

- dichiarazioni, (104) effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, ai fini della dimostrazione dei requisiti di stabilimento (v. inPratica 503), onorabilità (v. inPratica 502) e idoneità professionale (v. inPratica 504), e
- attestazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 7 regolamento (CE) n. 1071/2009, ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria (v. inPratica 503).

Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di stabilimento e di idoneità finanziaria, l'azienda è tenuta a dichiarare, nell'istanza di autorizzazione, il **numero di autobus che intende immatricolare** per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Inoltre, si fa presente che l'immatricolazione per le imprese autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore di persone su strada è chiaramente possibile solo nel momento in cui all'impresa sia rilasciato un titolo legale per l'accesso al mercato da parte di uno degli enti competenti ed essa, integrando sia il requisito di stabilimento sia quello di idoneità finanziaria. In tal modo facendo decadere la condizione sospensiva dell'efficacia dell'AEP (115).

#### 501.3.1 Trasportatore su strada di persone - Istruttoria del procedimento di autorizzazione

L'istruttoria ai fini dell'accertamento del possesso dei quattro requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009, si svolge tramite la verifica della validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle attestazioni presentate.

- per quanto concerne il requisito dell'**onorabilità** deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti sottoelencati (64), i quali al riguardo presentano la relativa dichiarazione (65) Si tratta in particolare di:
  - rappresentante legale,
  - impresa,
  - gestore dei trasporti,
  - altre persone fisiche previste (63), qualora siano diverse dalle precedenti, e in particolare:



- amministratore unico, ovvero membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo per le società di persone, per ogni altro tipo di ente;
- soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- titolare dell'impresa individuale o familiare e collaboratori dell'impresa familiare;
- per quanto concerne il requisito di **idoneità professionale dell'impresa**, esso è presente quando il gestore dei trasporti designato dalla stessa, è in possesso di onorabilità (67) e di idoneità professionale, requisiti questi oggetto di apposite dichiarazioni da parte dello stesso gestore (66) consistenti nel:
  - possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui è titolare il gestore dei trasporti designato, recante i dati anagrafici e il tipo di abilitazione posseduta (trasporto nazionale o nazionale - internazionale) (68);
  - non aver subito la sanzione della dichiarazione di inidoneo da parte dell'UMC competente;
  - possesso della residenza in un Paese membro dell'Unione europea;
  - rapporto intercorrente tra lo stesso gestore e l'autorizzanda impresa che lo ha designato, il quale deve essere uno dei seguenti:
  - gestore interno, qualora (69):
    - amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo che per le società di persone, per ogni altro tipo di ente;
    - socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
    - titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
    - persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite;
    - gestore esterno, qualora legato con apposito contratto scritto all'autorizzanda impresa (v. inPratica 504) (70);
- per quanto concerne l'**idoneità finanziaria**, che consiste nella dimostrazione di adeguate risorse, pari a 9.000 euro per un unico autobus immatricolato a nome dell'impresa in uso di terzi, e 5.000 euro per ogni ulteriore autobus supplementare utilizzato, sia avvenuta con la produzione di (71):
  - attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto (72);
  - una o più attestazioni rilasciate da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo previsto (73);
  - assicurazione di responsabilità professionale, esclusivamente per le imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai primi due anni di esercizio (117).

Si precisa che i veicoli da considerare a tal fine, per un'impresa nuova, che non ha, cioè, immatricolato a proprio nome alcun veicolo in uso di terzi, sono quelli da immatricolare per svolgere l'attività di trasporto come indicato dall'impresa stessa nella domanda di autorizzazione.

Infine, per quanto concerne il requisito dello **stabilimento** (v. inPratica 503), l'UMC competente verifica validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dal rappresentante legale (v. inPratica 501.9.2) (62), e accerta, in particolare, che, l'impresa, in Italia:

- abbia sede legale o amministrativa;
- abbia in disponibilità una sede operativa (34);
  - sia iscritta nel registro delle imprese presso gli uffici delle Camere di commercio (16);
  - sia titolare di numero di partita IVA (16);
  - disponga di almeno un autobus.

#### 501.4 TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Come già detto (v. inPratica 501.1), per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada l'autorizzazione viene rilasciata dagli UMC o da altri organismi individuati dalle regioni a statuto speciale, salvo la Sardegna (32), competenti per la sede legale dell'impresa, previa acquisizione della notizia circa il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti. Tale acquisizione avviene mediante l'espletamento di due sub-procedimenti (120).

I provvedimenti previsti dai due sub-procedimenti sono caratterizzati da una certa autonomia e, essendo potenzialmente lesivi della sfera giuridica dell'interessato, sono entrambi impugnabili (11).

Complessivamente entro 3 mesi (salvo proroga di 1 mese) dalla presentazione della domanda l'UMC espleta il:

- sub-procedimento di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
- sub-procedimento di dimostrazione dello stabilimento e di iscrizione al REN (per l'immissione in circolazione di veicoli).

Il primo sub-procedimento inizia con la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e si conclude con l'avvenuto accertamento del possesso dei tre requisiti previsti, l'iscrizione dell'impresa all'Albo e la relativa comunicazione alla stessa. Il provvedimento emesso dall'UMC in tale fase, definita "ascendente", svolgendosi in ambito Albo, è autonomamente impugnabile presso il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.

Successivamente, ottenuta l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, con la presentazione da parte dell'impresa della domanda di iscrizione al REN e autorizzazione all'esercizio della professione, corredata di documentazione comprovante il requisito di stabilimento, inizia il secondo sub-procedimento, di competenza dell'UMC competente, in base alla sede legale dell'impresa. Tale fase si può concludere con un provvedimento di diniego, impugnabile con ricorso gerarchico alla Direzione generale territoriale o

con ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, o con l'iscrizione dell'impresa al REN (42).

Ottenuta l'autorizzazione di trasportatore di merci su strada, l'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni, comunicandolo all'UMC, in qualità di autorità competente alla tenuta dell'Albo degli autotrasportatori in esito all'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi (118). Decorso tale periodo senza che l'impresa si riattivi, essa viene cancellata dal REN (7).

Dal 4.12.2011 al 20.2.2022 un'impresa che intende esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è stata tenuta alla dimostrazione dei suddetti requisiti (v. inPratica 501.1) nonché a possedere l'accesso al mercato.

In esito all'attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1055 e all'abolizione della possibilità per gli Stati membri di imporre requisiti ulteriori per l'esercizio della professione rispetto a quelli previsti dalla normativa dell'UE, a decorrere dal 21.2.2022 non è più applicabile la disciplina, relativa alle imprese di trasporto merci, riguardante l'accesso al mercato prevista dall'articolo 2, comma 227, della legge n.244/2007 (130).

Tale impresa presenta all'UMC competente domanda di autorizzazione (105) (v. inPratica 501.10.1), sottoscritta dal legale rappresentante, che deve contenere:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori (v. inPratica 503);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (106) relativa alle generalità del gestore e al titolo di inserimento nell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso del requisito di stabilimento.

Il gestore (107), inoltre, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (106) relativa al rapporto di gestione e contenente l'indicazione, nel caso di gestore "esterno", del numero degli autoveicoli in disponibilità dell'impresa che lo ha designato (124), nonché l'impegno a comunicare l'eventuale disdetta del contratto.

Nella stessa istanza il rappresentante legale dell'impresa autorizzanda può richiedere il certificato di autorizzazione, specificando il mezzo di trasmissione.

Ciascuna impresa è comunque tenuta a comunicare all'UMC le eventuali variazioni incidenti sul possesso o sulla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio della professione (83) (116).

#### 501.4.1 Trasportatore su strada di cose - Istruttoria del procedimento di autorizzazione

L'intero procedimento finalizzato all'ottenimento dell'AEP consta di **due sub-procedimenti** (123):

- sub-procedimento relativo all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori,
- sub-procedimento volto ad ottenere l'iscrizione al REN.

L'UMC competente, attraverso la verifica della validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal legale rappresentante, effettua:

- l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, che presuppone l'avvenuto accertamento dei requisiti di:
  - onorabilità (v. inPratica 502), in capo ai soggetti tenuti al rispetto di tale requisito,
  - idoneità finanziaria (v. inPratica 503), e
  - idoneità professionale (v. inPratica 504) in capo al gestore dei trasporti designato (5);
- la verifica del rispetto delle condizioni per la dimostrazione del requisito dello stabilimento (v. inPratica 503.2), sussistenti qualora l'impresa in Italia:
  - abbia sede effettiva e stabile;
  - abbia una sede presso la quale organizza l'attività della sua flotta di veicoli (34),
  - sia iscritta nel registro delle società commerciali dello Stato membro (16),
  - sia titolare di numero di partita IVA (16),
  - disponga di almeno un autoveicolo in funzione di idoneo titolo (v. inPratica 513).

L'istruttoria ai fini dell'accertamento del possesso dei quattro requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009, si svolge tramite la verifica della validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle attestazioni presentate (118) prodotte sotto forma di dichiarazioni sostitutive (125):

- per quanto concerne il requisito dell'**onorabilità**, esso deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti sottoelencati (64), i quali al riguardo presentano la relativa dichiarazione. Si tratta in particolare di:
  - rappresentante legale,
  - impresa,
  - gestore dei trasporti,
  - direttore esecutivo (131),
  - altre persone fisiche previste, qualora siano diverse dalle precedenti, e in particolare:
    - amministratore unico, ovvero membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo per le società di persone, per ogni altro tipo di ente,
    - soci illimitatamente responsabili per le società di persone,
    - titolare dell'impresa individuale o familiare e collaboratori dell'impresa familiare;
- per quanto concerne il requisito di **idoneità professionale dell'impresa**, esso è presente quando il gestore dei trasporti designato dalla stessa è in possesso di onorabilità (67) e di idoneità professionale, requisiti questi oggetto di apposite

dichiarazioni da parte dello stesso gestore, riferite a:

- possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui è titolare il gestore dei trasporti designato, recante i dati anagrafici e il tipo di abilitazione posseduta (trasporto nazionale o nazionale - internazionale) (68);
- non aver subito la sanzione della dichiarazione di inidoneo da parte dell'UMC competente;
- residenza in un Paese membro dell'Unione europea;
- sussistenza del rapporto intercorrente tra lo stesso gestore e l'autorizzanda impresa che lo ha designato alternativamente integrante la figura di:

- **gestore interno**, ricorrente per i seguenti soggetti (69):

- amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo che per le società di persone, per ogni altro tipo di ente,
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone,
- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare,
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite;

- **gestore esterno**, qualora legato con apposito contratto scritto all'autorizzanda impresa (v. inPratica 504) (70);

- per quanto concerne l'idoneità finanziaria, il requisito consiste nel possesso di adeguate risorse, pari a:

- 9.000 euro per il primo autoveicolo immatricolato a nome dell'impresa in uso di terzi;
- 5.000 euro per ogni ulteriore autoveicolo supplementare utilizzato di massa complessiva superiore a 3,5 t;
- 900 euro per ogni ulteriore autoveicolo supplementare utilizzato di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t (132).

Il possesso di tali risorse va dimostrato con la produzione di:

- attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto (72);
- una o più attestazioni rilasciate da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per l'importo previsto (73);
- per le imprese di nuova costituzione, per le quali risulta impossibile o difficile produrre l'attestazione relativa ai conti annuali certificati, è consentita la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale (117);

- infine, per quanto concerne il requisito dello stabilimento (v. inPratica 503), l'UMC competente verifica validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dal rappresentante legale (v. inPratica 501.9.2), il quale mediante una dichiarazione sostitutiva di notorietà (17), in particolare, che, l'impresa, abbia in Italia:

- sede legale o amministrativa,
- disponibilità di una sede operativa e
- una sede presso la quale organizza l'attività della sua flotta di veicoli (34),
- sia iscritta nel registro delle società commerciali dello Stato membro (16),
- abbia rispettato gli obblighi derivanti dalle imposte sui redditi e sia titolare di numero di partita IVA (16),
- almeno un autoveicolo (40) (6).

L'istruttoria può comportare, nel caso emergano profili particolari di interesse generale, la richiesta di parere ai Comitati interprovinciali per l'Albo degli autotrasportatori, ai quali sono attribuite funzioni consultive e di studio nelle materie relative alla disciplina dell'autotrasporto. Tuttavia, il parere di tali Comitati non riveste carattere né obbligatorio né vincolante (121).

Relativamente al sub-procedimento di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, qualora l'UMC ritenga non correttamente dimostrati i tre predetti requisiti, comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda assegnando all'impresa istante il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tale sub-procedimento si conclude con:

- il rigetto della domanda attraverso un provvedimento motivato nel quale è data ragione del mancato accoglimento; oppure
- l'accoglimento della domanda di iscrizione (8).

Avverso un eventuale provvedimento negativo definitivo l'impresa istante può ricorrere innanzi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori (111).

Ottenuta l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, l'impresa ha facoltà di presentare la domanda di iscrizione al REN, instaurando il sub-procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

### 501.5 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA - FASE DECISORIA

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di AEP l'UMC competente conclude il procedimento istruttorio di iscrizione al REN (74):

- con il **rigetto della domanda**, nel qual caso (75), prima della formale adozione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza:
  - il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
  - l'impresa istante ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

La predetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni entro il quale l'impresa ha facoltà di

presentare osservazioni scritte;

- l'UMC competente emana, dunque, un provvedimento negativo motivato, nel quale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni;
- avverso tale provvedimento negativo definitivo l'impresa istante può presentare ricorso gerarchico alla Direzione generale territoriale competente nella quale è ricompreso l'UMC che ha emanato il provvedimento di rigetto oppure ricorrere innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente (126);

• con l'**accoglimento della domanda**:

- l'UMC competente iscrive l'impresa in possesso dei su detti tre (onorabilità, idoneità finanziaria e professionale) dei quattro requisiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 nel Registro elettronico nazionale (REN) (76), conferendo in tal modo una **autorizzazione "preliminare"** per le imprese merci o "provvisoria" per le imprese persone, e comunica tale status all'istante, al fine di consentire l'immatricolazione o l'immissione in circolazione dei veicoli (9);
- impresa e gestore dei trasporti, sono così iscritti nella sezione "imprese e gestori" del medesimo Registro elettronico nazionale; l'iscrizione consiste nell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, la cui efficacia è comunque condizionata all'immatricolazione di almeno un veicolo.

Successivamente, effettuata da parte dell'impresa l'immatricolazione o l'immissione in circolazione dei veicoli, l'UMC, trasforma l'autorizzazione "preliminare" in "attiva" e lo comunica all'impresa, consentendole quindi l'inizio effettivo dell'esercizio della professione (10).

**Relativamente all'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci si rimanda nello specifico ad altra parte** (v. inPratica 501.4.1).

### 501.6 COMUNICAZIONI DELLE IMPRESE ESERCENTI LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA

Qualunque fatto o circostanza che faccia venire meno il possesso dei quattro requisiti fondamentali per l'esercizio della professione di trasportatore su strada deve essere tempestivamente comunicata (78) all'UMC competente (57) (119) secondo la tabella che segue, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, fatti salvi i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione:

Requisito	Termine di comunicazione [1]	Soggetti in relazione ai quali vi può essere la perdita del requisito	S a n z i o n e [4] per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione [5]	Soggetto tenuto all'obbligo di comunicazione
<b>Onorabilità</b>	<b>30 giorni [2]</b>	- Amministratore unico e membri del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche o private - Soci illimitatamente responsabili per le società di persone - Titolare dell'impresa individuale o familiare e collaboratori di impresa familiare	da 5.164,57 a 15.493,71 euro [9] [2]	Impresa
<b>Idoneità finanziaria</b> [11] [12]	<b>15 giorni [3]</b>	Impresa	da 1.549,37 a 4.648,11 euro [10] [14]	- Impresa - Soggetto che emette la relativa attestazione
<b>Idoneità professionale</b>	<b>30 giorni</b>	Mancata presenza del gestore	da 2.582,28 a 7.746,85 euro [7] [8]	Impresa
		Decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti [6]	da 1.032,91 a 3.098,74 euro [13]	
<b>Stabilimento</b>	<b>30 giorni</b>	Impresa	-----	Impresa

[1] In particolare, stabiliscono obblighi di comunicazione: gli artt. 6, c. 4, 10, c. 1, 11, cc. 2 o 4, 12, c. 1, e 13, c. 1, DLG n. 395/2000.

[2] V. art. 3, c. 3, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[3] V. art. 7, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[4] V. art. 10, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[5] V. art. 19, DLG n. 395/2000.

[6] V. art. 4, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[7] V. art. 19, c. 1, DLG n. 395/2000, per violazione dell'art. 10, c. 1, DLG n. 395/2000, precetto ora contenuto nell'art. 4, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[8] Obbligo di comunicazione ex art. 4, c. 3, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[9] V. art. 19, c. 2, DLG n. 395/2000, per violazione dell'art. 11, 4, DLG n. 395/2000.

[10] V. art. 19, c. 2, DLG n. 395/2000, per violazione obbligo previsto all'art. 12, c. 1, DLG n. 395/2000, precetto ora contenuto nell'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[11] La norma sanzionatoria richiamata dall'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291 prevista all'art. 19, c. 3, del DLG n. 395/2000 fa riferimento a un obbligo di comunicazione, previsto all'art. 12, c. 1, del medesimo DLG n. 395/2000, che non deve avere una forma scritta ad substantiam e ha esclusivamente ad oggetto la perdita del requisito di idoneità finanziaria, mentre la normativa prevista all'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291 la comunicazione ha forma scritta e ha ad oggetto ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

[12] La norma sanzionatoria richiamata dall'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291, prevista all'art. 19, c. 3, del DLG n. 395/2000 fa riferimento ad un obbligo previsto all'art. 12, c. 1, del medesimo DLG n. 395/2000 esclusivamente in capo alle imprese di trasporto su strada e non ai soggetti attestanti, come invece previsto



dalla normativa di cui all'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[13] V. art. 19, c. 4, DLG n. 395/2000, per la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto all'art. 13, c. 1, DLG n. 395/2000 e art. 12, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009, precetto ora contenuto nell'art. 4, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

[14] V. art. 7, c. 2, ultimo capoverso, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

### 501.7 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI

Con **periodicità quinquennale**, almeno fino al 31.12.2014 (86) le autorità competenti (85), e per l'Italia l'UMC della provincia in cui l'impresa ha sede legale (119) verificano la **persistenza dei requisiti** necessari in capo alle imprese autorizzate (100).

La Commissione europea può richiedere, con specifiche motivazioni, che uno Stato faccia controlli mirati sul rispetto delle condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada da parte di una determinata impresa (101).

La verifica dei requisiti è effettuata con le seguenti modalità (46):

- **onorabilità:** acquisendo dall'impresa interessata le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà necessarie, rese ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, ed effettuando i dovuti riscontri presso le amministrazioni competenti;
- **idoneità finanziaria:** acquisendo le informazioni rilevanti e la relativa documentazione dall'impresa interessata o dal soggetto che ha rilasciato la relativa attestazione;
- **idoneità professionale:** acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà dal gestore dei trasporti o dall'impresa interessata, nel rispetto del citato DPR 28.12.2000 n. 445;
- **requisito di stabilimento:** acquisendo dall'impresa interessata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, ed effettuando i dovuti riscontri presso le sedi in essa indicate.

I requisiti saranno considerati non persistenti:

- se l'impresa non fornisce le informazioni essenziali per la verifica entro un congruo termine;
- se, constatato che l'impresa non soddisfa i requisiti, decorrono invano i termini concessi dall'Autorità competente all'impresa per la regolarizzazione (87).

A seguito di tali inadempimenti l'impresa sarà soggetta alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione all'esercizio della professione da parte dell'Autorità competente (88).

Con l'attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1055, di modifica del regolamento (CE) n. 1071/2009, è stata introdotta la previsione in forza della quale gli Stati membri possono eseguire controlli che comprendono ispezioni in loco nei locali dell'impresa, in particolare per le imprese classificate a maggior rischio (18).

Al riguardo, come previsto dalle modifiche del regolamento (UE) n. 2020/1055, l'Italia deve prevedere i controlli da effettuare anche in merito ai dati inseriti sul REN e a quelli nuovi che devono essere inseriti (20) a seguito della predetta modifica, che sono:

- il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, anche con riferimento al numero degli stessi in proporzione all'attività;
- il numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, registrato nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
- il fattore di rischio dell'impresa.

La verifica sul mantenimento dei requisiti, per l'esercizio dell'attività per l'autotrasporto di merci, può essere eseguita anche attraverso il Portale dell'Albo degli autotrasportatori, al fine di:

- verificare, da parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, la regolarità delle imprese;
- fornire ai committenti le informazioni necessarie ad evitare la responsabilità solidale per aver affidato il trasporto a imprese non in regola con la disciplina di settore;
- consentire alle imprese stesse il controllo della propria posizione iscrittiva.

Eventuali situazioni di irregolarità relative all'iscrizione alla Camera di Commercio, al pagamento della quota di iscrizione e ai requisiti previsti dalla disciplina di settore, determinano l'inizio di un procedimento che, in caso di mancato ripristino dei requisiti mancanti, può determinare la sospensione/cancellazione dell'impresa, con la perdita dell'autorizzazione all'esercizio della professione, fatta salva l'erogazione delle sanzioni amministrative connesse ad eventuali omesse comunicazioni da parte dell'impresa (128).

### 501.8 REQUISITI IN AMBITO UE E SEE

Come visto, l'accesso alla professione di trasportatore su strada a livello UE è disciplinato da un regolamento direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri dell'UE e del SEE, che prevede diverse interazioni fra diversi organi degli stessi:

- riconoscimento reciproco degli atti in ambito UE (89),
- cooperazione amministrativa fra Stati membri (90),
- scambio di notizie, tramite un Unico Registro Elettronico (ERRU - *European registers of road transport undertakings*), in merito a sanzioni e infrazioni delle imprese di trasporto su strada e dei loro gestori (91),
- invio di informazioni agli altri Stati relativamente a sanzioni e misure ostative ai fini del possesso del requisito dell'onorabilità (92).

#### 501.8.1 Riconoscimento reciproco degli atti in ambito UE

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, necessari per l'accesso alla

professione di trasportatore su strada, il Capo V del regolamento (CE) n. 1071/2009 ha previsto che lo Stato membro di stabilimento dell'impresa ammetta come prova sufficiente la presentazione dei seguenti atti:

- per l'**onorabilità** (93):
  - estratto del casellario giudiziale o in mancanza;
  - documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata;
  - dichiarazione giurata o dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata, davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità rilascia un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne, in sostituzione dei predetti documenti (94) o del certificato di cui all'art. 19, c. 2, regolamento (CE) n. 1071/2009 (95), qualora questo stesso Stato non provveda al loro rilascio (96).  
Tutti questi atti (documenti, certificati e dichiarazioni) sono riconosciuti se prodotti **entro tre mesi** dalla data di rilascio (98); Se nello Stato membro non è previsto il rilascio degli atti citati ai punti precedenti, il soggetto può produrre dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (97);
- per l'**idoneità finanziaria**: uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, quando prescrive anche ai propri cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'art. 7 regolamento (CE) n. 1071/2009, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata, che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento (99);
- per l'**idoneità professionale**:
  - attestato, rilasciato dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti prima del 4.12.2011;
  - attestato conforme al modello di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009 rilasciato dopo il 4.12.2011 (58).

**501.9 FAC-SIMILE E DOCUMENTI PER IL TRASPORTO PERSONE**

**501.9.1 Richiesta autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone**

(Sostanzialmente conforme all'allegato 1 alla circolare n. 2/2011/TSl)

(MARCA DA BOLLO solo se richiesto certificato iscrizione REN)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

(Regolamento CE 1071/2009)

AL Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
 Dipartimento per la mobilità sostenibile  
 UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI .....

..I. sottoscritto/a [1] .....  
 nato/a a ..... il .....  
 codice fiscale....., legale rappresentante  
 dell'impresa ..... avente sede in .....  
 ..... (Prov.....) Via/Piazza .....  
 ..... n. .... C.A.P..... Partita IVA [2] .....  
 ..... telefono..... fax ..... indirizzo di posta  
 elettronica..... eventuale sito web .....  
 iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di .....

CHIEDE

di autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'impresa sopra indicata.

A tale fine dichiara:

1. che l'impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, come da allegata dichiarazione conforme al modello allegato A del DD 25/1/2012;
2. di essere egli stesso in possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'articolo 6, DD prot. n. 291/2011, come da allegata dichiarazione;
3. che tutti i soggetti, individuati dall'art. 6, co. 1, del DD prot. n. 291/2011, che hanno dato dimostrazione, tramite le dichiarazioni allegate, del possesso del requisito di onorabilità sono i seguenti [3]:

.....  
 .....  
 .....

.....  
 .....  
 .....

4. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell'articolo 4  paragrafo 1 oppure  paragrafo 2 [4], del Regolamento (CE) 1071/2009 è il Sig. / la Sig.ra [5] .....

..... nato/a a .....  
 il ..... codice fiscale..... ed ha sottoscritto l'allegata dichiarazione;

5. che l'impresa sopra indicata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all'articolo 7 del DD prot. n. 291/2011, come comprovato da allegata attestazione di idoneità finanziaria rilasciata [6]:

da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti,  
 da una o più banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009 dichiara altresì che l'impresa, per esercitare la professione di trasportatore su strada, intende immatricolare n. .... autoveicoli.

Chiede inoltre che il certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore su strada e di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale sia inviato per mezzo di [7]:

- posta ordinaria all'indirizzo .....
- invio fax al n. ....;
- posta elettronica all'indirizzo e-mail .....
- consegna nelle mani di ....., meglio identificato con documento di identità al momento del ritiro, munito altresì di espressa delega qualora persona diversa dal/la sottoscritto/a.

Allega alla presente domanda la documentazione richiesta con circolare ministeriale n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2/12/2011 ovvero:

- n. .... dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (all. A al DD 25/1/25);
- n. .... dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di onorabilità (all. 1.b alla circolare);
- n. 1 dichiarazione del gestore dei trasporti inerenti il possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale nonché gli altri dati di legge (all. 1.c alla circolare);
- n. .... attestazioni per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria.

.....li.....  
 (Luogo) (data)

.....  
 (Firma)

sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza.

Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra .....  
 sottoscrive in mia presenza la domanda Timbro dell'Ufficio

Il dipendente  
 .....

- Note
- [1] Cognome e nome
  - [2] Se ditta individuale: inserire il codice fiscale
  - [3] Indicare nell'ordine, per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DD prot. n. 291/2011, cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, posizione rivestita nell'impresa tra quelle di cui al citato articolo 6.
  - [4] Barrare l'opzione che interessa.
  - [5] Cognome e nome
  - [6] Barrare l'opzione che interessa
  - [7] Barrare l'opzione che interessa

**501.9.2 Dichiarazione rappresentante legale per requisito stabilimento imprese di trasporto su strada di persone**  
 (Sostanzialmente conforme all'allegato A del DD 25.1.2012)



All'UMC di .....

Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .....  
 nato/a a ..... il .....  
 e residente a ..... in .....  
 quale titolare/legale rappresentante  
 • dell'impresa di autotrasporto di cose/persone .....  
 • del/della Consorzio/Cooperativa ..... iscritto/a alla sezione speciale Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al n. ....  
 codice fiscale/p. IVA .....  
 con sede principale (legale) a .....  
 in .....

ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, in relazione alla dimostrazione del re-quisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione) in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi

dichiara [1]

- di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo [2] di ....., ubicati al seguente indirizzo .....
- in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica
- di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore ..... residente a ..... in .....
- di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria in quanto unico socio/del socio amministratore e unico proprietario .....residente a ..... in .....
- che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ..... con sede a ..... in ....., iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. .... e rispondente alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, elegge domicilio, come da Allegato modello B
- che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ..... con sede a ..... in ....., iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. .... e di avvalersi, sempre ai fini del requisito di stabilimento, della sede operativa di detto/a consorzio/cooperativa, come da allegato modello B
- di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del citato decreto dirigenziale,
  - presso ..... con sede a ..... in .....
  - nonché presso [3] ..... con sede a ..... in .....
  - presso il consorzio / la cooperativa ..... con sede a ..... in ....., iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori al n. ...., cui la propria impresa è associata, come da Allegato modello B
- di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2,
  - lettera d)
  - lettera e)

del citato decreto dirigenziale presso l'Associazione dell'autotraspor-to//l'impresa di consulenza automobilistica//il consorzio/la cooperativa (iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. ...., cui la propria impresa è associata, e come da Allegato modello B) ..... con sede a ..... in .....

- Dichiaro di aver immesso in circolazione n. .... autoveicoli per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi.
- Dichiaro che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1, lettera b) del citato decreto



dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione dalle imprese associate.

- Dichiaro, ai fini dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di disporre di una officina interna ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa, sita  allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto dirigenziale e a titolo di [2] .....  
 a ..... in ....., presso locali posseduti a titolo di [2] .....
- Dichiaro, ai fini dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di aver designato per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa/del consorzio/della cooperativa l'officina esterna ..... con sede a ..... in ..... esercente l'attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle sezioni [4] ....., in virtù di specifico rapporto instaurato.

Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale.

Luogo e data

Firma [5]

Note

- [1] Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.
- [2] Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di regi-strazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.
- [3] Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.
- [4] Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto.
- [5] Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.

**501.9.3 Dichiarazione requisito di onorabilità per imprese di trasporto su strada di persone**

(Sostanzialmente conforme all'allegato 1.b alla circolare n. 2/2011/TSI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed esente dall'imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000) ai fini della dimostrazione del requisito di onorabilità - previsto dall'art. 6, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dall'art. 6 del DD 25.11.2011 prot. n. 291.

Il/la sottoscritto/a .....  
 (cognome) (nome)(codice fiscale)  
 nato a .....(.....) il .....  
 (comune)(prov.) (data)  
 residente a ..... (.....) in Via .....n. ....  
 (comune)(prov.) (indirizzo)  
 documento di riconoscimento .....  
 (tipologia ed estremi) (autorità che rilasciato il documento)(data di rilascio)

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 inerente l'accesso alla professione di trasportatore su strada

DICHIARA

1. di essere legale rappresentante dell'impresa .....  
 (denominazione impresa) (partita IVA [1])
2. e/o di essere, con riferimento all'impresa sopra indicata:  
 Amministratore unico per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente;  
 Membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente;  
 Socio illimitatamente responsabile per le società di persone;  
 Titolare dell'impresa individuale o familiare  
 collaboratore dell'impresa familiare;
3. di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1071/2009, in quanto, ai sensi dell'art. 6,

co. 2, DD prot. n. 291/2011:

- a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non è stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,;
- e. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
- f. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l'applicazione, in via definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, non ha subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo 285/1992;
- g. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
- h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i. che l'impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o ha presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

Qualora il dichiarante sia il rappresentante legale dichiara altresì che anche l'impresa che lo stesso rappresenta in quanto tale possiede il requisito di onorabilità.

Si impegna a comunicare tempestivamente, entro 30 gg. al massimo, all'Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Data .....

Firma\*

(\*) *datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione*

N.B.

1) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali e quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, prevista dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

3) Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.

Note

[1] *Se ditta individuale: inserire il codice fiscale*

#### 501.9.4 Dichiarazione del gestore dei trasporti di persone

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

26/04/2022 pagina 14 di 34



(Sostanzialmente conforme all'allegato 1.c alla circolare n. 2/2011/TSI)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed esente dall'imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a .....  
(cognome) (nome) (codice fiscale)

nato a .....(.....) il .....  
(comune)(prov.) (data)

residente a ..... (.....) in Via .....n. ....  
(comune)(prov.) (indirizzo)

documento di riconoscimento .....  
(tipologia ed estremi) (autorità che rilasciato il documento)(data di rilascio)

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 6 e 8 del DD prot. n. 291/2011, inerente il possesso da parte di una impresa dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009

### DICHIARA

1) di essere stato designato gestore dei trasporti dell'impresa:

.....  
(denominazione impresa) (partita IVA)

ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'art. 4, co. 1, DD prot. n. 291/2011, in quanto:

- Amministratore unico;
- Membro del consiglio di amministrazione;
- Socio illimitatamente responsabile;
- Titolare dell'impresa individuale o familiare;
- collaboratore dell'impresa familiare;
- Persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite oppure:

ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'art. 4, co. 2, DD prot. n. 291/2011, giusta contratto scritto stipulato in data....., e pertanto dichiara:

- che la suddetta impresa dispone di un parco di autobus di n..... unità;
- di esercitare le funzioni nel rispetto delle limitazioni previste all'articolo 4 paragrafo 2 lettera c) e paragrafo 3 del regolamento 1071/2009 e relative disposizioni applicative;

2) di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 1071/2009, ed in particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 2, DD prot. n. 291/2011 e dell'art. 5 D.lgs. 395/2000 dichiara che:

- a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non è stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,;
- e. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
- f. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l'applicazione, in via definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, non ha subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo 285/1992;
- g. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale

- definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
- h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i. che l'impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o ha presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
- j. che non ha perso il requisito dell'onorabilità neanche per aver violato gli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o per le violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni
- 3) di non essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di un'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. c), e dell'art. 14, Regolamento (CE) n. 1071/2009.
- 4) di essere titolare dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da:.....

.....  
 in data: .....  
 con n. protocollo:.....  
 valido per l'ambito  internazionale oppure  nazionale

5) Si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni al massimo, all'Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Data .....

Firma\*

(\*) *datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione*

N.B.

- 1) **Trattamento dei dati personali.**  
 Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali e quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.  
 La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, prevista dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.
- 2) **La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.**  
 I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.  
 Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
- 3) Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.

*Note*  
 [1] *Annerire l'opzione che interessa.*

**501.9.5 Certificato di iscrizione al REN per imprese di trasporto su strada di persone**

(Sostanzialmente conforme all'allegato 3 alla circolare n. 2/2011/TSI)

[Da stampare su carta intestata dell'UMC competente ai sensi dell'art. 9, co. 2, DD prot. n. 291/2011]

Certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Si certifica che l'impresa:

.....  
 (denominazione)  
 (sede legale)

.....  
 (partita IVA)

è autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del DD



25.11.2011, prot. n. 291, con n. .... in data .....

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 40 del DPR 28.12.2000 n. 445, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.

Data

Firma del responsabile del procedimento

**501.10 FAC-SIMILE E DOCUMENTI PER IL TRASPORTO MERCI**

**501.10.1 Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci**

(Sostanzialmente conforme all'allegato 1 alla circolare 7.12.2011 n. 4/2011/TSI, come sostituito dall'allegato 1 alla circolare 9.2.2012 prot. n. 3382/U/R.U./TSI)

MARCA DA BOLLO  
All'UMC di .....

Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi - Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... il .....  
e residente a .....  
in .....

quale titolare/legale rappresentante della/del .....  
con sede principale (legale) a .....  
in ..... codice fiscale .....  
telefono ..... Fax .....  
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)\* .....

CHIEDE, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009  
l'autorizzazione per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi e all'uopo

dichiara

che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli Autotrasportatori  
al n. .... Posiz. mecc. ....  
con il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale.

che il consorzio/la cooperativa è regolarmente iscritto/a nella sezione speciale  
dell'Albo degli Autotrasportatori, di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge  
298/1974, al n. ....

che, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il  
trasporto stradale e per l'intermodalità:

l'impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di  
cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, come da documentazione  
allegata;

l'impresa/il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) 1071/2009,  
paragrafo 1, lettera a), come da documentazione allegata, e si impegna a dimostrare la sede operativa, di cui al paragrafo 1,  
lettera c), del Regolamento (CE) 1071/2009 nei trenta giorni successivi all'acquisizione in disponibilità di uno o più veicoli ex  
articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento stesso.

Dichiara inoltre che "il gestore dei trasporti" è il/la Sig./Sig.ra .....  
inserito/a nell'impresa/nel consorzio/nella cooperativa quale\*\* .....

Chiede infine, una volta definito il relativo procedimento, il rilascio di un  
certificato attestante l'autorizzazione conseguita.

Luogo e data

Il richiedente [\*\*\*]

Note  
Obbligatorio solo per le società, per le ditte individuali solo se posseduto.

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

26/04/2022 pagina 17 di 34



[\*]

[\*\*] Indicare il rapporto con l'impresa (esempio: socio accomandatario, amministratore, dipendente ecc., così come previsto dall'art. 1, comma 1 del Decreto 25/11/2011 del Capo DTNSIS, ovvero "soggetto esterno" legato da idoneo rapporto contrattuale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

[\*\*\*] Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.

**501.10.2 Certificato di iscrizione al REN per imprese di trasporto su strada di merci**

Sostanzialmente conforme all'allegato 2 alla circolare 7.12.2011 n. 4/2011/TSI, come sostituito dall'allegato 2 alla circolare 9.2.2012 prot. n. 3382/U/R.U./TSI

**(Da stampare su propria carta intestata da parte dell'UMC competente per la sede principale dell'impresa/del consorzio/della cooperativa di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi)**

MARCA DA BOLLO  
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN  
(Registro Elettronico Nazionale)

Si attesta che

[ ] l'impresa .....  
con sede a .....  
in ..... Codice Fiscale .....  
iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi  
al n. .... Posiz. mecc. ....

[ ] il consorzio/la cooperativa .....  
con sede a .....  
in ..... Codice Fiscale .....  
regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori  
di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge  
298/1974, al n. .... Posiz. mecc. ....

è autorizzata/o

ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi ed è iscritta/o al Registro Elettronico Nazionale di cui all'articolo 16 del citato Regolamento e all'art. 11 del DD 25 novembre 2011,

al n. .... in data .....

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

*Il responsabile del procedimento*

**501.10.3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà per imprese di trasporto su strada di merci**

Sostanzialmente conforme all'allegato 3 alla circolare 7.12.2011 n. 4/2011/TSI

All'UMC di .....

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... il .....  
e residente a .....  
in .....  
quale titolare/legale rappresentante della .....  
con sede legale/secondaria a .....

in ..... codice fiscale o partita IVA ..... ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (targa e/o telaio)

- 1.
- 2.
- ...

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi,

dichiara

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di ..... al n. .... con posiz. mecc. ....  
 limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t
- che l'impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009.  
 senza limiti di esercizio  
 limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.  
 limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.
- che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia:  
 per cessione azienda  
 per cessione parco (min. Euro 3)  
 con almeno 80 t di m.c. totale (min. Euro 3).
- che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami:  
 per cessione azienda  
 per cessione parco (min. Euro 3)
- che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio/comodato.

Luogo e data

Il dichiarante

**501.10.4 Dichiarazione del rappresentante legale per requisito di stabilimento imprese di trasporto su strada di merci**

Sostanzialmente conforme all'allegato A del DD 25.1.2012

All'UMC di .....

Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .....  
 nato/a a ..... il .....  
 e residente a ..... in .....  
 quale titolare/legale rappresentante

- dell'impresa di autotrasporto di cose/persone .....
- del/della Consorzio/Cooperativa ..... iscritto/a alla sezione speciale Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al n. ....

codice fiscale/p. IVA .....  
 con sede principale (legale) a .....  
 in .....

ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, in relazione alla dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione) in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi

dichiara [1]

- di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo [2] di ....., ubicati al seguente indirizzo .....
- in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica
- di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore ..... residente a ..... in .....
- di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria in quanto unico socio/del socio amministratore e unico

- proprietario .....residente a ..... in
- che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ..... con sede a ..... in ....., iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. .... e rispondente alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, elegge domicilio, come da Allegato modello B
  - che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ..... con sede a ..... in ....., iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. .... e di avvalersi, sempre ai fini del requisito di stabilimento, della sede operativa di detto/a consorzio/cooperativa, come da allegato modello B
  - di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del citato decreto dirigenziale,
    - presso ..... con sede a ..... in .....
    - nonché presso [3] ..... con sede a ..... in .....
    - presso il consorzio / la cooperativa ..... con sede a ..... in ....., iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori al n. ...., cui la propria impresa è associata, come da Allegato modello B
  - di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2,
    - lettera d)
    - lettera e)
 del citato decreto dirigenziale presso l'Associazione dell'autotrasporto//l'impresa di consulenza automobilistica//il consorzio/la cooperativa (iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. ...., cui la propria impresa è associata, e come da Allegato modello B) ..... con sede a ..... in .....
  - Dichiaro di aver immesso in circolazione n. .... autoveicoli per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi.
  - Dichiaro che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1, lettera b) del citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione dalle imprese associate.
  - Dichiaro, ai fini dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di disporre di una officina interna ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa, sita
    - allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto dirigenziale e a titolo di [2] .....
    - a ..... in ....., presso locali posseduti a titolo di [2] .....
  - Dichiaro, ai fini dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di aver designato per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa/del consorzio/della cooperativa l'officina esterna ..... con sede a ..... in ..... esercente l'attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle sezioni [4] ....., in virtù di specifico rapporto instaurato.

Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale.

Luogo e data

Firma [5]

Note

- [1] Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.
- [2] Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.
- [3] Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliamento della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.
- [4] Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto.
- [5] Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.

**501.10.5 Dichiarazione requisito di stabilimento per consorzio/cooperativa di trasporto di merci**

Substantialmente conforme all'allegato B del DD 25.1.2012

All'UMC di .....

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 DPR 445/2000)**



Il/La sottoscritto/a .....  
 nato/a a ..... il .....  
 e residente a .....  
 in .....  
 quale legale rappresentante del consorzio/della cooperativa .....  
 con sede a .....  
 in ..... codice fiscale/p IVA.....  
 telefono ..... fax ..... e-mail (PEC ove posseduta) .....  
 iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 6/6/1974, n. 298, al n. ....,  
 in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), terzo periodo, comma 3, secondo periodo, e comma 5, quarto periodo, del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

- che il consorzio/la cooperativa sarà/è dichiara\* domiciliario fiscale della seguente documentazione ..... e conserverà/conserva, inoltre, la seguente documentazione .....
- che presso la sede effettiva e stabile del consorzio/della cooperativa, il quale/la quale rispetta le condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23/07/2009, n. 99, è stato eletto il domicilio effettivo e stabile dell'impresa consorziata/associata ..... iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. ...., che  
 deve esercitare l'attività di autotrasporto di cose  
 già esercita l'attività di autotrasporto di cose
- Dichiaro, inoltre, che l'impresa di cui sopra effettuerà/effettua la manutenzione dei veicoli in sua disponibilità presso la sede operativa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del citato decreto dirigenziale, posseduta/dichiarata dal consorzio/dalla cooperativa stesso/a e sita a ..... in .....  
 Quanto precede in relazione al requisito di stabilimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009, concernente l'impresa consorziata/associata.  
 Dichiaro inoltre di impegnarsi a segnalare a codesto Ufficio, entro 30 giorni dal suo verificarsi, l'eventuale spostamento della propria sede effettiva e stabile, della propria sede operativa, la cessazione del rapporto di domiciliazione/conservazione della documentazione elencata e di quello di sede operativa, nonché la cessazione dell'appartenenza dell'impresa.

Luogo e data

Il dichiarante\*\*

Note

\* *Barrare il caso/i casi che ricorre/ricorrono.*

\*\* *Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.*

**501.10.6 Variazione dei dati dell'impresa iscritta al REN e della struttura societaria**

Sostanzialmente conforme all'Allegato C (var-imp) alla circolare 24.7.2015 n. 4/2015

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
 Ufficio della Motorizzazione Civile/Sezione di .....

**Variazione dati impresa iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN)**

**Attenzione:** questo modulo contiene delle **dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle **sanzioni penali e amministrative** previste dall'art. 76 del testo unico in caso di **dichiarazioni false**, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di fornire i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai **controlli** previsti dall'art. 71 del medesimo testo unico.

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ..... prov. ....  
 il ...../...../..... codice fiscale .....  
 residente in ..... prov. ....  
 C.A.P. .... indirizzo .....  
 .....  
 in qualità di  
 titolare  
 legale rappresentante  
 dell'impresa .....  
 .....  
 con sede legale in .....  
 ..... prov. .... C.A.P. ....  
 indirizzo .....  
 C.F./P.IVA .....  
 tel. .... cell. .... PEC .....  
 email .....  
 iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) al n. ....  
 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ..... n. ....  
**(per le sole imprese che effettuano trasporto di merci su strada)**

COMUNICA

- la variazione della residenza del titolare dell'impresa individuale (indicare la nuova residenza)**  
 comune di ..... prov. ....  
 indirizzo ..... CAP .....
- la variazione della sede legale (indicare la nuova sede legale)**  
 comune di ..... prov. ....  
 indirizzo ..... CAP .....
- la variazione della sede amministrativa (indicare la nuova sede amministrativa)**  
 comune di ..... prov. ....  
 indirizzo ..... CAP .....
- la variazione della denominazione/ragione sociale dell'impresa (indicare la nuova denominazione/ragione sociale)**  
 nuova denominazione / ragione sociale .....  
 .....
- l'inserimento nella struttura societaria dei seguenti soggetti per ciascuno dei quali è indicata la qualifica/carica e la data a partire dalla quale rivestono tale qualifica/carica:**  
 .....  
 .....  
 .....

per il/i/la/le quale/i viene prodotta la dichiarazione di onorabilità **(per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada allegato 2b alla circolare DG TSI n. 2/2015 del 13 maggio 2015 per le imprese che effettuano trasporto di persone su strada allegato 1/b alla circolare DG TSI n. 2/2011 del 2 dicembre 2011)**, nonché le dichiarazioni necessarie per la verifica antimafia **(per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada allegati 3a e 3b alla circolare DG TSI n. 2/2015 del 13 maggio 2015 per le imprese che effettuano trasporto di persone su strada allegati 1 e 2 alla circolare DG TSI n. 1/2015 del 10 marzo 2015)**

- la cancellazione dalla struttura societaria dei seguenti soggetti per ciascuno dei quali è indicata la qualifica/carica e la data a partire dalla quale non rivestono più tale qualifica/carica:**  
 .....  
 .....  
 .....

Luogo e data

Firma [\*]

[\*] La firma di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può anche essere consegnata a mano dall'interessato o da terzi delegati ovvero spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto del sottoscrittore.



**Informativa ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196  
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell'Ufficio della Motorizzazione Civile/Sezione coordinata presso il quale la stessa è stata presentata, secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge 6 giugno 1974 n. 298, dall'articolo 1, comma 94 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e dal D.P.C.M. 8 gennaio 2015. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.

**Indicare qui gli estremi dello studio di consulenza della circolazione / associazione di categoria che presenta eventualmente la pratica:**

Denominazione .....  
 avente sede nel comune di .....  
 via/c.so/piazza ..... prov. .... C.A.P. ....  
 tel. .... cell. .... PEC .....  
 data ..../..../.... firma del delegante .....

Firma del delegato (per accettazione) .....

**501.10.7 Cancellazione/sospensione dal REN**

Sostanzialmente conforme all'Allegato A (canc-sosp) alla circolare 24.7.2015 n. 4/2015

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
 Ufficio della Motorizzazione Civile/Sezione di  
 .....

Apporre qui la  
 marca da bollo  
 € 16,00

**Cancellazione/sospensione dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN)**

**Attenzione:** questo modulo contiene delle **dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle **sanzioni penali e amministrative** previste dall'art. 76 del testo unico in caso di **dichiarazioni false**, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di fornire i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai **controlli** previsti dall'art. 71 del medesimo testo unico.

Il/La sottoscritto/a .....  
 nato/a a ..... prov. ....  
 il ..../..../.... codice fiscale .....  
 residente in ..... prov. ....  
 C.A.P. .... indirizzo .....

in qualità di  
 titolare  
 legale rappresentante

dell'impresa .....  
 con sede legale in .....  
 ..... prov. .... C.A.P. ....  
 indirizzo .....  
 C.F./P.IVA .....  
 tel. .... cell. .... PEC .....  
 email .....

iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) al n. ....  
 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ..... n. ....  
**(per le sole imprese che effettuano trasporto di merci su strada)**

**CHIEDE**

la cancellazione dal Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) per il seguente motivo (barrare

l'ipotesi che interessa):

- cessazione dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in data .....
- cessione d'azienda in data ..... a favore dell'impresa .....  
C.F./partita IVA .....
- cessione ramo d'azienda in data ..... a favore dell'impresa .....  
C.F./partita IVA .....
- cessione dell'intero parco veicolare avvenuta in data ..... a favore dell'impresa .....  
C.F./partita IVA .....

trasferimento sede legale nella provincia di .....  
**(per le sole imprese che effettuano trasporto di merci su strada)**

altro motivo (specificare) .....  
A tal fine dichiara:

- di avere ottenuto la cancellazione dal Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio  
 SI  
 NO

**la sospensione dal Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) ai sensi dell'articolo 9, comma 13 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 per n. .... mesi (massimo due anni).**

A tal fine dichiara:

- di essere consapevole che, qualora si intenda riprendere l'attività anche prima del decorso del periodo di sospensione concesso, l'impresa è tenuta a presentare apposita domanda per la revoca dalla sospensione dal REN, dimostrando, nel contempo, i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive disposizioni applicative;
- di essere consapevole di quanto disposto dallo stesso articolo 9, comma 13 che, trascorso il periodo di sospensione, l'impresa sarà automaticamente cancellata dal REN, salvo che non intervenga un provvedimento di revoca della sospensione sulla base della domanda di cui al precedente trattino;
- di essere consapevole che, nel caso si tratti di impresa che effettua trasporto stradale di merci, a seguito della sospensione dal REN, la stessa sarà sospesa, per lo stesso periodo, anche dall'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, da cui sarà cancellata, qualora non intervenga un provvedimento di revoca della sospensione sulla base della domanda di cui al primo trattino;
- di essere consapevole di essere tenuto a consegnare all'UMC competente per la sede principale le carte di circolazione dei veicoli in disponibilità.

Luogo e data

Firma [\*]

*[\*] La firma di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può anche essere consegnata a mano dall'interessato o da terzi delegati ovvero spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto del sottoscrittore.*

**Informativa ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

*I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell'Ufficio della Motorizzazione Civile/Sezione coordinata presso il quale la stessa è stata presentata, secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge 6 giugno 1974 n. 298, dall'articolo 1, comma 94 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e dal D.P.C.M. 8 gennaio 2015. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.*

**Indicare qui gli estremi dello studio di consulenza della circolazione / associazione di categoria che presenta eventualmente la pratica:**

Denominazione .....  
avente sede nel comune di .....  
via/c.so/piazza ..... prov. .... C.A.P. ....  
tel. .... cell. .... PEC .....  
data ..../..../.... firma del delegante .....  
Firma del delegato (per accettazione) .....

**501.10.8 Richiesta di revoca della sospensione dal REN**

Sostanzialmente conforme all'Allegato F (revsosp) alla circolare 24.7.2015 n. 4/2015

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
Ufficio della Motorizzazione Civile/Sezione di

Apporre qui la  
marca da bollo  
€ 16,00

**Revoca sospensione ex articolo 9 comma 13 del D.D. 25 novembre 2011  
di impresa iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN)**

**Attenzione:** questo modulo contiene delle **dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle **sanzioni penali e amministrative** previste dall'art. 76 del testo unico in caso di **dichiarazioni false**, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di fornire i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai **controlli** previsti dall'art. 71 del medesimo testo unico.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov. ....  
il ...../...../..... codice fiscale .....  
residente in ..... prov. ....  
C.A.P. .... indirizzo .....  
.....  
in qualità di  
 titolare  
 legale rappresentante  
dell'impresa .....  
.....  
con sede legale in .....  
..... prov. .... C.A.P. ....  
indirizzo .....  
C.F./P.IVA .....  
tel. .... cell. .... PEC .....  
email .....  
iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) al n. ....  
e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ..... n. ....  
**(per le sole imprese che effettuano trasporto di merci su strada)**

**CHIEDE**

la revoca del provvedimento di sospensione dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), prot. n. .... del .....  
Si allega l'eventuale documentazione comprovante il possesso o il recupero del/dei requisiti persi, necessari per la riattivazione dell'iscrizione al REN, redatta, secondo necessità, sulla base della modulistica disponibile.

Luogo e data

Firma [\*]

[\*] La firma di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può anche essere consegnata a mano dall'interessato o da terzi delegati ovvero spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto del sottoscrittore.

**Informativa ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196  
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell'Ufficio della Motorizzazione Civile/Sezione coordinata presso il quale la stessa è stata presentata, secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge 6 giugno 1974 n. 298, dall'articolo 1, comma 94 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e dal D.P.C.M. 8 gennaio 2015. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.

**Indicare qui gli estremi dello studio di consulenza della circolazione / associazione di categoria che presenta eventualmente la pratica:**

Denominazione .....  
avente sede nel comune di .....  
via/c.so/piazza ..... prov. .... C.A.P. ....  
tel. .... cell. .... PEC .....  
data ...../...../..... firma del delegante .....





Firma del delegato (per accettazione) .....

- (1) V. art. 10 regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (2) V. regolamento (CE) n. 1072/2009.
- (3) I dati relativi alle imprese, ai gestori dei trasporti e alle autorizzazioni sono resi accessibili al pubblico ai fini della consultazione tramite il Portale dell'Automobilista (sul punto, v. DD del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 10.1.2012 e 10.11.2015, n. 191) e dell'eventuale controllo di regolarità dell'impresa stessa.
- (4) La dimostrazione dei tre requisiti citati era già prevista nelle precedenti norme regolanti i due settori di attività; tuttavia il DLG n. 395/2000, coerentemente con le direttive UE, ne riformula ampiamente i contenuti (almeno in relazione all'onorabilità e all'idoneità professionale), determinando una comune disciplina che risulta sostanzialmente più severa rispetto alle due precedenti.
- (5) L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori comporta il pagamento della tassa di concessione governativa pari a 168 euro, la cui ricevuta di pagamento va prodotta all'ufficio procedente ai fini del rilascio dell'iscrizione stessa.
- (6) Gli uffici precedenti sono tenuti ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e, nel caso emerga falsità o mendacio, trasmettono apposita informativa alla Procure della repubblica presso il Tribunale competente, ferma restando la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).
- (7) Relativamente alle imprese che erano tenute ad adeguarsi ai requisiti per l'esercizio della professione entro il 4.6.2012, la circolare 30.4.2012 prot. n. 10670 la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha stabilito, in deroga all'obbligo di cancellazione delle imprese inottemperanti agli adempimenti relativi alla regolarizzazione, che, qualora prima di tale data un'impresa abbia chiesto la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, questa non va cancellata, potendosi adeguare ai requisiti prescritti al termine della sospensione. Nella citata disposizione è previsto che tale impresa consegni all'UMC competente per la propria sede principale le carte di circolazione dei veicoli in disponibilità, che saranno riconsegnate al termine del periodo di sospensione.
- (8) In applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 e dalle disposizioni attuative interne, il Ministero ha individuato due distinte fasi:
- fase "ascendente", nella quale la competenza a decidere in merito all'impugnazione dei provvedimenti che incidono sull'iscrizione iniziale all'Albo degli autotrasportatori, resta in capo al Comitato centrale. Pertanto, sono di competenza del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori i ricorsi avverso i provvedimenti:
    - riguardanti imprese ammesse ad operare con soli veicoli di massa fino a 1,5 t;
    - di rigetto dell'iscrizione all'Albo, adottati nella predetta fase "ascendente";
    - adottati dagli Uffici della motorizzazione civile di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo che non hanno natura di atti consequenziali a provvedimenti di sospensione e ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio della professione;
    - conseguenti all'omesso pagamento del contributo di iscrizione all'Albo;
    - relativi alle residue sanzioni disciplinari comminate ai sensi dell'art. 21 legge n. 298/1974;
  - fase discendente, nella quale, una volta che il soggetto interessato sia già iscritto all'Albo e abbia avviato il procedimento per ottenere l'iscrizione al REN e l'autorizzazione per l'esercizio della professione, la competenza a decidere in merito all'impugnazione dei provvedimenti che riguardano il procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione o che, una volta ottenuta l'iscrizione al REN, dovessero incidere sull'autorizzazione medesima ricadono in capo alla DGT nel cui ambito è ricompreso l'Ufficio della motorizzazione civile che ha emanato il predetto provvedimento. Sono, pertanto, di competenza della DGT i ricorsi avverso i provvedimenti:
    - di rigetto della domanda di rilascio dell'autorizzazione;
    - di sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione;
    - di dichiarazione di inidoneità del gestore;
    - di dichiarazione di perdita dell'onorabilità da parte degli altri soggetti;
    - emanati dagli Uffici motorizzazione connessi con l'istituto dell'autorizzazione per l'esercizio della professione.
- (9) Per l'impresa merci l'attribuzione all'impresa del numero di REN inizialmente non costituisce di per sé autorizzazione all'esercizio della professione, in quanto tale numero viene generato dal sistema a seguito della conclusione della procedura di verifica dei tre requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e dello stabilimento. In tale fase, quindi, l'impresa non ha ancora effettuato l'accesso al mercato e l'immatricolazione di almeno un veicolo. L'assegnazione di tale numero, infatti, è necessaria ai fini dell'immatricolazione dei veicoli. Pertanto, il conferimento dello stato "attiva" dell'autorizzazione si ha solamente a conclusione della procedura di accesso al mercato e dell'immatricolazione dei veicoli, con il completamento del requisito di stabilimento, a cura dell'UMC. Conseguentemente, in assenza del perfezionamento dell'intera procedura - consistente appunto nell'espletamento delle formalità relative ai due sopra descritti sub-procedimenti - non può essere rilasciato all'impresa alcuna certificazione di iscrizione al REN, che si completa nel momento in cui l'autorizzazione ha lo stato "attiva". In ogni caso il REN ha accesso pubblico da cui chiunque, autorità affidanti i servizi di trasporto di persone comprese, uò verificare che l'impresa ha l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada sia in stato:
- "attiva";
  - "preliminare" o "provvisoria", quando non ha ancora alcun veicolo immatricolato in base a un titolo di accesso al mercato;
  - "con requisiti carenti".
- (10) Successivamente al perfezionamento dell'iter per l'iscrizione al REN e all'immatricolazione/immissione in circolazione dei veicoli l'impresa interessata comunica al Registro delle imprese presso la CCIAA l'inizio dell'attività.
- (11) V. circolare della DG per il trasporto stradale e l'intermodalità 13.5.2015 n. 2/2015/TSI.
- (12) L'elenco delle imprese iscritte al REN per il trasporto persone è disponibile sul sito internet "ilportaledellautomobilista.it" (v. inPratica 0819.4.2).
- (13) L'elenco delle imprese iscritte al REN per il trasporto cose è disponibile sul sito internet "ilportaledellautomobilista.it" (v. inPratica 0819.4.2).
- (14) V. regolamento (UE) 15.7.2020 n. 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (15) Il comma 94 art. 1 legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto infatti: "94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province."
- (16) Requisito introdotto dal regolamento (UE) n. 2020/1055.

- (17) Redatta secondo il modello allegato all'emananda circolare applicativa del DD prot. n. 145 del 8.4.2022 del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- (18) V. art. 12 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055.
- (19) Tra le principali novità previste dal regolamento (CE) n. 1071/2009 si segnalano:
- introduzione di un quarto requisito necessario per l'esercizio della professione: lo stabilimento;
  - istituzione della figura del "gestore dei trasporti" (in parte simile alla figura del "preposto" già prevista dalla previgente normativa), in possesso di onorabilità e idoneità professionale, il quale deve avere un vero legame con l'azienda in cui è inserito (cd. "gestore interno"), ovvero la possibilità di nominare, in alternativa e a determinate condizioni, una persona fisica residente nell'UE che soddisfi i requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale e che sia abilitata, per contratto, a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa (cosiddetto "gestore esterno");
  - possibilità di dimostrare l'idoneità finanziaria, in alternativa alla certificazione rilasciata da soggetti abilitati e redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa, mediante strumenti alternativi, quali attestazione rilasciate da banche, intermediari finanziari e imprese assicuratrici;
  - facoltà, per gli Stati, di prevedere una riqualificazione obbligatoria per i gestori dei trasporti che non esercitano da più di 5 anni o una formazione periodica volontaria decennale;
  - possibilità, per gli Stati, di esentare dall'esame d'idoneità professionale le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporto nei dieci anni precedenti al 4.12.2009;
  - verifica periodica dei quattro requisiti per l'accesso alla professione, almeno ogni 5 anni;
  - istituzione, presso ciascun Stato membro, di nuovi registri elettronici nazionali, con l'elencazione e i dati di tutte le imprese autorizzate a esercitare l'attività; interamente accessibili e interconnessi tra le varie autorità dei diversi Paesi e con una limitata possibilità di accesso agli utenti esterni;
  - disposizione transitoria, secondo la quale tutte le imprese di autotrasporto esistenti al 4.12.2009 si adeguino ai requisiti previsti dal nuovo regolamento (in particolare a quello nuovo di stabilimento) entro il 4.12.2011.
- (20) V. art. 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055.
- (21) V. art. 23 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055.
- (22) V. art. 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha abrogato il precedente comma 2.
- (23) V. regolamento (CE) 21.10.2009 n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio modificata dal Regolamento (UE) 15.7.2020 n. 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio. La precedente disciplina è stata la direttiva CEE n. 96/26, parzialmente modificata dalla direttiva CEE 76/98, che in Italia è stata recepita dal DLG 22.12.2000 n. 395, modificato a sua volta dal DLG 28.12.2001, n. 478, e la cui disciplina è stata vigente dal 17.08.05 - data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con DM 28.4.2005 n. 161 al 3.12.2011.
- Di seguito riportiamo un prospetto riepilogativo delle direttive succedutesi nel tempo con relativa normativa di recepimento:
- Direttiva Recepita con
- 561/74 del 12.11.1974 DM 20.12.1986, n. 1682
- DM 5.11.1987, n. 508
- 89/438/CEE del 21.6.1989 DM 16.5.1991, n. 198 per il trasporto su strada di merci e DM 20.12.1991 n. 448 per il trasporto su strada di persone
- 96/26/CEE del 29.4.1996 DLG 14.3.1998, n. 84
- 98/76/CEE dell'1.10.1998 DLG 22.12.2000 n. 395
- (24) V. art. 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così prevede: "Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla."
- (25) V. art. 1, c. 1, DD 25.11.2011 prot. n. 291, che così recita: "1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso (omissis)". Il Capo Dipartimento con il proprio DD 25.11.2011 prot. n. 291 non ha potuto prendere le decisioni di eventuale deroga all'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 previste all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento."
- V. art. 1, paragrafi 2 e 4, lettera a), e art. 2, punto 1), regolamento (CE) n. 1071/2009. L'art. 1, paragrafo 4, lettera a), regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificati dal Regolamento (UE) n. 2020/1055, così recita: "4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
- a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;
- a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;"
- (26) In Italia il conto di terzi è specificato con il termine "uso di terzi" all'art. 82, c. 4, CDS, e per il trasporto di merci disciplinato nel medesimo Codice all'art. 88.
- (27) V. art. 1, c. 1, DD 25.11.2011 prot. n. 291, con il quale, essendo un atto amministrativo generale, non si sono potute prendere le decisioni di eventuale deroga all'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 previste all'art. 1, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento.
- V. art. 1, paragrafo 2 e 4, e art. 2, punto 2), lettera b), regolamento (CE) n. 1071/2009. Il paragrafo 4 così recita: "In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
- b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;"
- Tale formulazione in Italia corrisponde all'uso proprio dei veicoli, previsto all'art. 82, cc. 3 e 4, CDS e disciplinato dal successivo art. 83 del medesimo Codice.
- (28) In Italia gli autobus, tra gli autoveicoli, sono in tal modo così definiti dall'art. 54, c. 1, lettera b), CDS e secondo le categorie internazionali dal combinato disposto dell'art. 47, c. 1, lettera g) e c. 2, lettera c) del medesimo Codice.
- (29) Invece l'art. 7, c. 4, DLG n. 395/2000 prevedeva un'ipotesi di disciplina differenziata circa la valutazione delle prove di esame per coloro che davano prova dell'esperienza di cinque anni nella direzione dell'attività di trasporto di un'impresa. Si fa altresì presente che l'art. 9 regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di esentare totalmente dagli stessi esami coloro che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporto su strada nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
- (30) In Italia tale utilizzo è quello previsto all'art. 82, c. 4, CDS, e disciplinato dai successivi artt. 85 e 87.
- (31) V. art. 2, punto 6, regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9, c. 1, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (32) In materia di Albo autotrasportatori e REN occorre rivolgersi all'UMC competente o agli specifici organi a ciò deputati nelle regioni a statuto speciale (escluso regione Sardegna) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (v. inPratica 012.8).
- (33) V. art. 3, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (34) V. art. 3, paragrafo 1, lettera a), e art. 5, regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/1055. Il riferimento alla sede operativa, previsto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c), è stato diversamente declinato dal Regolamento (UE) n. 2020/1055.
- (35) V. art. 3, paragrafo 1, lettera b), e art. 6, regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/1055.

- (36) V. art. 3, paragrafo 1, lettera c), e art. 7, regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 7, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (37) V art. 3, paragrafo 1, lettera d), e art. 8, regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 8, cc. 1 e 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (38) V. art. 3, c. 1, e art. 9, c. 4, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (39) V. art. 9, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (40) La disciplina riguardante l'accesso al mercato comportava la verifica delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- (41) V. art. 3, c. 2, e art. 9, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (42) La normativa interna prevede che l'autorizzazione si ottenga attraverso due diversi procedimenti:
- se l'impresa abbia presentato domanda a partire dal 4.12.2011 (v. inPratica 501.8.1);
  - se l'impresa avesse già esercitato in data antecedente.
- (43) L'UMC competente per le imprese di trasporto su strada di merci accerta, ai sensi dell'art. 9, c. 4, DD 25.11.2011 prot. n. 291, l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e, e ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 9, il possesso del requisito della sede di stabilimento previsto dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), regolamento 1071/2009/CE, contemporaneamente agli accertamenti relativi al rispetto da parte dell'impresa di quanto disposto dall'art.2, c. 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'UMC competente invece accerta completamente, ai sensi dell'art. 9, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291 in capo alle imprese di trasporto su strada di persone la sussistenza del possesso di tutti e quattro i requisiti previsti all'art. 3 regolamento (CE) n. 1071/2009. V. l'art. 3, c. 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (44) V. art. 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "Un'impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L'autorità competente accerta che l'impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo."  
V. art. 9, cc. 1, 2 e 3, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (45) V. art. 11, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "L'autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)."  
V. art. 9, c. 6, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (46) V. circolari della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità 2.12.2011 n. 2/2011 e 7.12.2011 n. 4.
- (47) V. art. 4, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 4, c. 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (48) V. artt. 10 e 11, regolamento (CE) n. 1071/2009, e art. 9, cc. 2, 3, 4 e 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (50) V. considerando da n. 13 a n. 17 e art. 16, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (51) La disciplina nazionale ha il compito anche di armonizzare la nuova disciplina dell'autotrasporto con la previgente regolamentazione dell'attività nell'ambito dello Stato membro. Tali scelte, per alcune delle quali in Italia è necessaria l'emanazione di norme primarie, sono avvenute compiutamente solo con il DL 9.2.2012 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 4.4.2012 n. 35, e quindi, ben dopo l'entrata in vigore (4.12.2011) del regolamento n. 1071/2009/CE. È necessario aggiungere che, nel frattempo, nell'urgenza di definire procedure e attività utilizzabili dal 4.12.2011, è stato emanato un provvedimento di natura amministrativa (DD 25.11.2011 prot. n. 291), che, con i limiti propri di tale strumento giuridico, ha impartito alcune disposizioni tecniche di prima applicazione del predetto regolamento. Il DD, in particolare, ha espressamente:
- fatto salva la disciplina in materia di accesso alla professione contenuta nel DLG 22.12.2000 n. 395 nonché l'assetto normativo vigente, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento, al fine di evitare che su alcuni aspetti specifici di primaria rilevanza si creasse un pericoloso vuoto normativo;
  - mantenuto inalterate le funzioni e i compiti (per il settore del trasporto di merci) già attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa previgente.
- Al riguardo, è sorta qualche perplessità in ordine all'aver il predetto DD mantenuto in essere la parziale vigenza del DLG 22.12.2000 n. 395, implicitamente abrogato dal regolamento n. 1071/2009: tale regolamento, infatti, abrogando l'art. 29 della direttiva 96/26/CEE, implicitamente abroga il DLG 22.12.2000 n. 395, che in Italia ne ha recepito le previsioni.
- Il DL 9.2.2012 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 4.4.2012 n. 35, il quale all'art. 11, c. 6 bis, prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 anche alle imprese che effettuano i trasporti esclusivamente con veicoli aventi massa superiore a 1,5 t e fino a a 3,5 t le quali devono possedere i requisiti previsti dal citato regolamento.
- Tuttavia, relativamente al possesso dell'idoneità professionale, per tali imprese il requisito è soddisfatto qualora il gestore dei trasporti designato abbia conseguito un attestato di frequenza relativo ad uno specifico corso preliminare di formazione professionale (disciplinato con DD 30.7.2012 n. 207 e con la successiva circolare 31.7.2012 n. 8) e non sia necessariamente - come invece avviene per le imprese che effettuano l'attività di trasporto con veicoli di massa superiore a 3,5 t - in possesso dell'attestato di idoneità professionale conforme all'allegato III del regolamento in parola o di altro attestato ritenuto equivalente ai sensi dell'art. 21 del medesimo regolamento, rilasciato dalla provincia competente per la sede dell'impresa.
- La formulazione del testo dell'art. 11, c. 6 bis, del DL 9.2.2012 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 4.4.2012 n. 35, ha suscitato qualche perplessità, in ragione della circostanza che, mentre al primo periodo - in occasione dell'estensione dell'applicabilità del regolamento (CE) n. 1071/2009 - fa riferimento alle "imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada", al successivo terzo periodo - nel disciplinare l'acquisizione del requisito di idoneità professionale mediante semplice corso - fa riferimento solamente alle "imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione", lasciando così supporre che tale modalità di dimostrazione del detto requisito riguardasse solamente le imprese già in esercizio alla data di entrata in vigore della citata legge. È da ritenere, tuttavia, in funzione di un'interpretazione sistematica dell'intera formulazione, che l'intero comma 6-bis si riferisca all'insieme delle imprese che risultino essere in esercizio con veicoli oltre 1,5 t e fino a 3,5 t sia prima che dopo il 7.4.2012 (data di entrata in vigore della citata legge), con la sola differenza che, ai sensi del successivo comma 6 ter, secondo periodo, della medesima disposizione, alle imprese in esercizio con la suddetta tipologia di veicoli nel periodo intercorrente tra il 4.12.2011 e il 6.4.2012 è consentita la dimostrazione dei requisiti per l'accesso alla professione entro i successivi dodici mesi.
- (52) Inoltre, si evidenzia la differente nozione di "impresa" presente nel diritto dell'Unione europea rispetto a quello italiano, che comunque era già stata recepita dalla previgente normativa interna disposta dal DLG n. 395/2000, nel momento del recepimento della direttiva 96/26/CEE. Alla luce di tale nozione i soggetti destinatari della normativa in materia di professione di trasporto su strada sono qualsiasi:
- persona fisica;
  - persona giuridica, con o senza scopo di lucro;
  - associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro;
  - ente dipendente dall'autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un'autorità.
- V. art. 2, punto 4, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (53) L'art. 1, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/1055, prevede che gli Stati membri possano avere una normativa nazionale che estenda il campo di applicazione dello stesso regolamento anche alle imprese che:
- alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;
  - a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;

- a) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di passeggeri su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attività principale.
- (54) In base all'art. 18, c. 3, DLG n. 395/2000 erano esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale, le imprese di trasporto su strada di persone e cose già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977. Inoltre, l'art. 18, c. 2, DLG n. 395/2000 prevedeva l'esenzione dalla dimostrazione dei requisiti per le imprese di trasporto su strada di merci individuate dall'art. 1, c. 3, del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991 n. 198, oltre a quelle individuate dall'art. 5, cc. 1 e 2, DM 28.4.2005. V. DLG n. 395/2000, art. 18:
- comma: 2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974;
  - comma 3: le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.
- V. DM 28.4.2005 n. 161, art. 5:
- comma 1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 5.11.1987 n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8.3.1988 n. 100, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395/2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
  - comma 2: le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991 n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395/2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (55) L'art. 12, c. 4, DD 25.11.2011 prot. n. 291, prevede che: "Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi prive di idoneità finanziaria e professionale, nonché le restanti imprese di trasporto su strada già in attività, comprese le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, secondo le procedure ed i termini stabiliti con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che prevedere, ove possibile, il ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione dell'attività e con la perdita dei requisiti per l'accesso al mercato."
- (56) V. art. 11, c. 6 bis, DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4.4.2012 n. 35, richiamato anche dalla circolare DGTSI 30.4.2012 prot. n. 10670.
- (57) L'UMC che riceve le comunicazioni o notizia delle stesse è quello competente per i provvedimenti in ordine all'AEP.
- (58) V. art. 21 regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (59) V. art. 1, par. 4, e art. 23, comma 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055.
- (60) V. art. 1, par. 4, secondo comma, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055,
- (61) Anche l'art. 3, c. 2 bis, decreto legislativo n. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 478/2001, prevedeva l'esclusività del rapporto di colui che dirigeva l'attività di trasporto con un'unica impresa.
- (62) V. allegato A al DD 25.1.2012, che ha sostituito, come espressamente previsto nella lettera circolare 23.5.2012 prot. n. 12374, l'allegato 1.a alla circolare 2.12.2011 n. 2/11.
- (63) V. paragrafo B.1.1, n. 2 della circolare 2.12.2011 n. 2/11; art. 6, c. 1, DD 25.11.2011 prot. n. 291, art. 6, paragrafo 1, cc. 1 e 2, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (64) V. art. 6, c. 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291, che rinvia all'art. 5, c. 2, DLG n. 395/2000; art. 6, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (65) Il cui modello è l'allegato 1.b, salvo per quanto riguarda la dichiarazione del gestore dei trasporti, il cui modello è l'allegato 1.c della circolare 2.12.2011 n. 2/11.
- (66) V. dichiarazione di cui all'ALLEGATO 1.c alla circolare 2.12.2011 n. 2/11.
- (67) V. art. 6, c. 1, DD 25.11.2011 prot. n. 291 ed art. 6, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (68) V. art. 8, regolamento (CE) n. 1071/2009; art. 8, c. 7, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (69) Ovvero abbia con l'impresa stessa un legame conforme a quanto previsto dall'art. 4, c. 1, del DD 25.11.2011 prot. n. 291, rientranti tra quelli previsti all'art. 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (70) V. art. 4, c. 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291; art. 4, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (71) V. § B.1.1. punto 4) della circolare 2.12.2011 n. 2/11.
- (72) V. art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291; articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009 e circolare 11.5.2012 prot. n. 11551.
- (73) V. articolo 7, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (74) V. art. 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'art. 9, c. 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291. Tale termine, ai sensi della circolare 13.5.2015 n. 2/2015 della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità, può essere prorogato di un mese in casi debitamente giustificati.
- (75) V. art. 10 bis, della legge n. 241/1990.
- (76) V. art. 9, c. 6, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (77) V. art. 16, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (78) V. art. 3, c. 3, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (79) Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci esclusivamente con veicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t sono tenute a dimostrare esclusivamente il requisito di onorabilità ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.
- (80) V. art. 11, c. 6 quater, legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del DL 9.2.2012 n. 5, con cui, il legislatore nazionale, ai sensi dell'art. 4, par. 2 e 3, regolamento (CE) n. 1071/2009, ha effettuata la scelta prevista rispettivamente con le norme di cui al secondo e primo periodo. In particolare il regolamento (CE) n. 1071/2009 all'art. 4, par. 2, lettera c), prevede che "la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire.". Il seguente par. 3 del medesimo art. 4 prevede altresì che "Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c)". La disciplina italiana, contenuta nel citato art. 11, c. 6 quater, così recita, al primo periodo: "I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali



funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo". Mentre il secondo periodo prevede che "I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada".

A tal proposito, con circolare 30.4.2012 prot. n. 10670 la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione delle disposizioni previste dal citato DL n. 5/2012 convertito con la legge 35/2012, ha disposto che qualora un gestore dei trasporti interno o esterno, in virtù delle disposizioni dell'Unione europea attuate dal 4.12.2011, fosse incardinato in più di un'impresa, tale rapporto sarebbe dovuto cessare alla scadenza del mandato o del contratto di gestione, senza possibilità di proroga, nonostante l'eventuale previsione di rinnovo sia tacito che espresso contenuta nel relativo contratto.

- (81) È fatta salva la possibilità, ai sensi di quanto disposto dal DD 20.4.2012, di ottenere, ricorrendone i presupposti, il rilascio di attestato valido solo in ambito nazionale.
- (82) V. art. 11, c. 6, secondo periodo, DL 9.2.2012 n. 5, convertito nella legge 4.4.2012 n. 35.
- (83) V. artt. 4, 5, 6, 7 e 8 DD 25.11.2011 prot. n. 291, nonché art. 2, comma 6, DD 25.1.2012.
- (84) Il REN nazionale va a costituire, unitamente ai diversi Registri dei Paesi membri dell'Unione europea, il Registro Elettronico Unico, che consente dall'1.1.2013, la loro interconnessione su scala UE, finalizzata al rapido ed efficace scambio di informazione tra gli Stati membri, onde garantire la conoscibilità delle infrazioni commesse dalle imprese di trasporto anche al di fuori del proprio Stato membro di stabilimento.
- (85) Come individuate all'art. 9, cc. 4 e 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (86) V. art. 9, c. 7, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (87) V. art. 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009 che così recita: "Se constatata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa l'impresa in questione. Se constatata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l'autorità competente può assegnare all'impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:  
a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;  
b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l'impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;  
c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente."
- (88) V. art. 13, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (89) V. artt. 19, 20 e 21, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (90) V. art. 18, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (91) V. art. 18, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "2. Gli Stati membri che scambiano informazioni nell'ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati (omissis)".
- (92) V. art. 18, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "3. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inadeguati a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un'infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale."
- (93) V. art. 19, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (94) V. art. 19, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (95) V. art. 19, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009 che così recita: "2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento."
- (96) L'art. 19, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1071/2009, recita così: "3. Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne."
- (97) Si applica il disposto del DPR 28.11.2000 n. 445, che ha abrogato il DPR 20.10.1998 n. 403.
- (98) V. art. 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "4. Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3".
- (99) V. art. 20, regolamento (CE) n. 1071/2009/CE. Al riguardo, non si comprende la previsione del medesimo art. 20 in quanto relativamente al requisito dell'idoneità finanziaria, pur essendo questa riferibile per definizione esclusivamente all'impresa, la riferisce ad altri soggetti (persone fisiche ad essa afferenti). Infatti recita: "Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento". L'applicazione di tale disposizione, tuttavia, potrebbe far sorgere qualche perplessità, per quanto concerne la compatibilità della norma sopra riportata con la normativa nazionale relativa all'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa, sottoposta in Italia ad una rigida regolamentazione. Che sia l'impresa ad essere il soggetto in capo al quale deve sussistere il requisito dell'idoneità finanziaria è confermato altresì anche da quanto previsto all'art. 7, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro."
- (100) L'art. 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009, infatti prevede che gli Stati membri per effettuare i controlli mirati estendano il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'art. 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, a tutte le infrazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Le autorità competenti, inoltre, sono tenute ad effettuare il controllo sulla sussistenza dei tre requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori in capo alle imprese di trasporto su strada di merci che abbiano usufruito della possibilità di dimostrare il possesso del requisito di stabilimento - con contestuale presentazione di domanda di autorizzazione all'esercizio della professione - entro la data del 4.12.2012 (imprese che alla data del 4.12.2011 avevano già dimostrato i tre requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).
- (101) V. art. 12, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (102) Procedimenti disciplinati con circolare 2.12.2011 n. 2/2011 prot. n. 26214 RU/TSI.



- (103) Istanza:
- in bollo, da presentarsi sul modello di cui all'ALLEGATO 1 della circolare 2.12.2011 n. 2/2011,
  - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da autenticare secondo le modalità previste dal DPR n. 445/2000.
- (104) Previste dalla circolare 2.12.2011 n. 2/2011, i cui modelli sono specificati negli allegati 1.a, 1.b e 1.c. Il modello 1/A è stato sostituito dall'allegato A al DD 25.1.2012, come chiarito nella lettera circolare 23.5.2012 prot. n. 12374.
- (105) Istanza:
- in bollo, da presentarsi sul modello di cui all'Allegato 1 della circolare 7.12.2011 n. 4/2011,
  - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da autenticare secondo le modalità previste dal DPR n. 445/2000 (tale modello è stato introdotto dalla nota 9.2.2012 prot. n. 3382 della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità).
- (106) Ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000.
- (107) V. art. 4 DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (108) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, con DD 20.4.2012 ha provveduto - in attuazione della scelta prevista dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 in merito alla possibilità per gli Stati membri di esentare totalmente dagli esami coloro che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporto su strada nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 - a disciplinare le modalità di rilascio dell'attestato di idoneità professionale in esenzione dall'esame, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (109) A seguito modifiche introdotte nel DPR n. 445/2000 dall'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, segnalate anche da circolare DGTSI 20.1.2012, prot. RU 1606, nel certificato andrà apposta la seguente dicitura "Ai sensi dell'articolo 40 del DPR 28.12.2000 n. 445, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi."  
L'eventuale inadempimento configura violazione dei doveri di ufficio ex art. 74 (c. 2 lettera c bis) DPR n. 445/2000.  
V. anche direttiva PCM 22.12.2011 n. 14.
- (110) Le imprese che esercitano esclusivamente con tale tipologia di veicoli sono tenute esclusivamente all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori mediante la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.
- (111) V. l'art. 32-bis, c. 3, DL 12.9.2014, n. 133, convertito nella legge 11.11.2014, n. 164. A seguito del passaggio agli UMC delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali, previsto dalla legge 27.12.2013 n. 147, avverso i provvedimenti adottati dagli UMC in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori sarà ammesso il ricorso al Comitato centrale dell'Albo. La suddetta norma, infatti, prevede che il Comitato centrale: "decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori".
- (112) Il regolamento (UE) 2016/403 ha introdotto un sistema che prevede l'assegnazione di punti in caso di gravi infrazioni alle vigenti norme commesse dalle aziende di autotrasporto, in relazione a violazioni in tema di:
- tempi di guida e di riposo dei conducenti,
  - durata del lavoro dei conducenti,
  - trasporto di merci pericolose,
  - limiti di velocità,
  - sovraccarico,
  - manomissione del cronotachigrafo.
- I punti assegnati alle imprese vengono registrati sull'ERRU (European Register of Road Transport) e possono comportare, in caso di superamento di una determinata soglia, la revoca del requisito di onorabilità e, conseguentemente, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione. I punti assegnati rimangono nel sistema per due anni.
- (113) Rientrano in questa esenzione i trasporti con autobus immatricolati in Italia in uso proprio. Rientrano invece nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 i Comuni e tutti gli Enti pubblici che utilizzano autobus immatricolati in uso di terzi per svolgere servizi di linea (TPL) in economia.
- (114) In Italia vi rientrano i treni turistici.
- (115) Nel periodo immediatamente successivo al 4.12.2011, l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone ha avuto una formazione progressiva per le imprese di trasporto su strada di persone che entro il 3.12.2011 hanno fatto domanda di titolo legale per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone presso i rispettivi enti competenti ma non hanno immatricolato nessun autobus in uso di terzi e non erano, quindi, presenti nella banca dati del CED "Motorizzazione" del Ministero per le infrastrutture e i trasporti. Al riguardo si possono distinguere le seguenti fasi:
- gli enti competenti al rilascio del titolo legale per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone, hanno applicato la disciplina vigente fino al 3.12.2011 (avendo l'impresa presentato la domanda per i titoli legali per l'accesso al mercato prima del 4.12.2011) ed hanno dovuto quindi continuare ad accertare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale in capo a tali imprese. A queste ultime i predetti enti sono stati legittimati a rilasciare, a conclusione favorevole del relativo procedimento istruttorio, anche dopo il 4.12.2011 i relativi titoli legali;
  - tali imprese, stante l'applicazione dal 4.12.2011 del regolamento (CE) n. 1071/2009 si sono dovute adeguare ad esso e quindi, al momento della prima immatricolazione di un autobus in uso di terzi o comunque non oltre il 3.12.2012, sono state tenute a dimostrare tale adeguamento, sempre all'UMC competente, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e dell'iscrizione al REN, tramite una dichiarazione (v. inPratica 501.9.6) effettuata dal rappresentante legale dell'impresa relativa ai requisiti dello stabilimento e dell'idoneità professionale del gestore dei trasporti. Tale dichiarazione sarà stata in bollo se contestualmente, con la stessa, l'impresa abbia richiesto anche il rilascio del certificato di AEP e iscrizione al REN.
- Le imprese di trasporto su strada di persone che hanno esercitato l'attività, avendo immatricolato entro il 3.12.2011 almeno un autobus in uso di terzi, e i cui dati quindi, alla medesima data, erano presenti nel CED sono state automaticamente iscritte nel Registro elettronico nazionale (REN).  
L'iscrizione *ipso iure* al REN corrispondeva a un'AEP condizionata. L'efficacia dell'autorizzazione, infatti, era sottoposta a condizione risolutiva: le imprese hanno dovuto entro cioè il 3.12.2012, dimostrare l'effettiva sussistenza del requisito di stabilimento (requisito non richiesto in precedenza), mediante una dichiarazione all'UMC competente su apposito modello (v. inPratica 501.9.7) debitamente redatta e sottoscritta dal legale rappresentante. A tale dichiarazione erano allegati, ai sensi del DPR n. 445/2000:
- dichiarazione di **stabilimento**, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa (v. inPratica 501.9.2);
  - dichiarazione di **idoneità professionale** (contenente indicazione di ente attestante, data di rilascio ed eventuale numero di riferimento, ambito territoriale nazionale o internazionale del relativo attestato) posseduta dal **gestore dei trasporti**, nonché specificazione del proprio **legame con l'impresa**, a firma del medesimo gestore dei trasporti (v. inPratica 501.9.4). Tali riferimenti erano essenziali per il popolamento del REN.
- (116) Le imprese di trasporto su strada di merci già in esercizio al 4.12.2011, i cui dati sono contenuti nel Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, regolarmente autorizzate e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e che avevano almeno un autoveicolo al 4/12/2011, sono state automaticamente iscritte nel Registro elettronico nazionale (REN). Tali imprese, iscritte *ipso iure* al REN e, quindi, autorizzate all'esercizio della professione, a loro volta sono da distinguere in due gruppi:
- imprese che data del 4.12.2011 non avevano ancora dimostrato i requisiti, in quanto esentate da disposizioni normative ovvero soggette a proroghe:

- autorizzate alla data del 31.12.1977,
- iscritte all'Albo tra l'1.1.1978 e il 31.5.1987 (tenute alla regolarizzazione entro il 17.8.2007, destinatarie di provvedimento della Commissione di valutazione sull'idoneità professionale),
- in esercizio con autoveicoli di portata massima fino a 3,5 t e di massa complessiva fino a 6 t ovvero con autoveicoli compattatori, auto spurgo o betoniere (tenute alla regolarizzazione entro il 17.8.2009, termine successivamente prorogato più volte fino al 4.12.2011);
- imprese che alla data del 4.12.2011 avevano già dimostrato i tre requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale.

Per le imprese del primo gruppo l'adeguamento alla normativa dettata dal regolamento (CE) n. 1071/2009 sarebbe dovuto avvenire entro sei mesi dal 4.12.2011, cioè entro il 4.6.2012, data entro la quale esse erano tenute a presentare, presso la competente provincia, la documentazione inerente ai tre requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché, presso l'UMC competente, la documentazione relativa al requisito di stabilimento (v. inPratica 503.2) contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio della professione.

Per le imprese appartenenti al secondo gruppo, invece, è stato fissato il termine del 4.12.2012, al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza del requisito di stabilimento (v. inPratica 503.2), e contestualmente presentare, con dichiarazione all'UMC competente debitamente redatta e sottoscritta dal legale rappresentante, domanda di autorizzazione all'esercizio della professione.

Pertanto, i mancati predetti adempimenti, posti a carico delle suddette imprese, operano come una sorta di condizione risolutiva ai fini della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione stessa.

Nelle more dell'adeguamento, tuttavia, è stato stabilito che l'immissione in circolazione di ulteriori veicoli da parte delle imprese in esercizio potesse comunque regolarmente avvenire, in funzione dell'accesso al mercato posseduto, presentando all'UMC, competente per la sede principale dell'impresa, apposita domanda (v. inPratica 501.10.3). L'UMC verificata la sussistenza del **requisito dell'idoneità finanziaria** (v. inPratica 503) in relazione ai veicoli per i quali si richiedeva l'immissione in circolazione, provvedeva a quanto richiesto.)

- (117) V. art. 5 DD prot. n. 145 del 8.4.2022 del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Anteriormente all'attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1055, la disciplina prevedeva la possibilità, ai sensi dell'art. 1, c. 251, legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), che recita: "Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'art. 7, c. 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25.11.2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 28.11.2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.".
- Inoltre, con la circolare della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità 28.1.2015, prot. n. 1807, stante la quasi immediata entrata in vigore delle citate disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015, è stata definita una sorta di disciplina transitoria, al fine di tutelare il principio del legittimo affidamento e scongiurare disparità di trattamento tra le imprese. È stata, pertanto, prevista la possibilità - fino al 15.2.2015 - di presentare le polizze assicurative stipulate entro il 31.12.2014 e l'ammissibilità, per un ulteriore anno, delle polizze assicurative per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria esclusivamente per le nuove imprese che, avendo iniziato l'attività nell'anno 2014, abbiano comprovato detto requisito solo per un anno.
- (118) Le funzioni sulla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori sono state trasferite, ai sensi dell'art. 1, c. 94, legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e del DPCM 8.1.2015 agli UMC. Tuttavia, ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali 23.4.2015, l'istruttoria delle istanze e dei procedimenti avviati d'ufficio anteriormente al 4.5.2015 relativi all'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori viene espletata, entro sei mesi a decorrere dalla predetta data, dalle amministrazioni provinciali, ferma restando la competenza degli UMC a emettere il provvedimento finale.
- (119) Relativamente ai requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale per l'esercizio del trasporto merci, l'UMC, in esito all'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi, esercita anche le funzioni relative alla tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e quindi la comunicazione relativa a detti requisiti deve essere sempre inviata all'UMC competente al rilascio dell'AEP.
- (120) V. circolare 13.5.2015 n. 2/2015 della DGTSI.
- (121) V. DPCM 8.1.2015, nonché circolare 13.5.2015 n. 2/2015.

I Comitati interprovinciali per l'albo degli autotrasportatori sono composti da:

- a) Direttore generale della Direzione generale territoriale competente per la sede principale dell'impresa, in qualità di presidente;
- b) quattro funzionari preposti alle funzioni in materia di autotrasporto e in servizio presso gli Uffici della Motorizzazione civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente;
- c) cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria accreditate presso il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni consultive e di studio nelle materie di cui al presente decreto, ed in particolare:

- a) istruttoria delle domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento;
- b) redazione dell'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione;
- c) accertamento circa la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo;
- d) deliberazione di sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari;
- e) cura dell'osservanza delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- f) promozione, nell'ambito locale, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose.

- (122) Eccettuata la disciplina relativa alla dimostrazione del requisito di idoneità professionale, semplificata per le imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
- (123) V. circolari 13.5.2015 n. 2/2015/TSI e 15.4.2016, prot. n. 7822, della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
- (124) In relazione al limite di 50 veicoli previsto dall'art. 4, par. 2, lett. C), regolamento (CE) n. 1071/2009 in caso di presenza di gestore esterno.
- (125) Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.
- (126) V. circolare 15.4.2016, prot. n. 7822, della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità, la quale recita: "Per questi provvedimenti aventi, per lo più, natura di sanzione amministrativa non pecuniaria la formula da apporre in calce è, pertanto, del seguente tenore: "Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direttore generale territoriale competente per territorio ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971 entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29, decreto legislativo n. 104/2010".
- (127) Nonostante l'avvenuta estensione parziale dell'applicabilità della normativa europea ai soggetti che esercitano con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, si sottolinea come sotto il profilo autorizzativo tali imprese siano considerate una tipologia a parte rispetto a quelle che esercitano con veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 3,5 t.
- (128) Tabella riepilogativa adempimenti per il trasporto di merci per l'adeguamento delle imprese già in esercizio al 4.11.2011 ai requisiti di cui al regolamento (CE) n.

1071/2009  
(tratta da circolare MIT 18.5.2012 prot. n. 0012029)

Scadenze	Imprese	Adempimenti
4.6.2012	Imprese che non hanno mai dimostrato i tre requisiti per l'accesso alla professione o soggette all'adeguamento a tali requisiti ai sensi dell'art. 5 del DM n. 161/2005, cioè: 1) autorizzate alla data del 31.12.1977 ("ex dispensate"); 2) iscritte all'Albo tra l'1.1.1978 ed il 31.5.1987 tenute alla regolarizzazione entro il 17.8.2007 (Commissione di valutazione della capacità professionale); 3a) iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM n. 198/91; 3b) iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, c. 3, DM n. 198/91.	Dimostrare all'Ufficio della provincia dove l'impresa ha la sede principale, ove non già dimostrate: <i>onorabilità; idoneità professionale (anche tramite la prova della presentazione entro la stessa data del 4.6.2012, alla Provincia di residenza dell'avente titolo incardinato nell'impresa interessata, di domanda di dispensa dall'esame ai sensi del DD 20.4.2012); idoneità finanziaria</i> . Documentare lo <i>stabilimento</i> , unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale. (Le imprese di cui lettera a) del punto 3), che esercitino esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, rientrano nella tipologia prevista al punto 2) della successiva scadenza del 7.4.2013).
4.12.2012	Imprese che già esercitano e che hanno dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale (in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011).	Documentare lo <i>stabilimento</i> all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione (le province dovranno effettuare la verifica dei requisiti dell' <i>idoneità finanziaria e professionale ai sensi della vigente normativa</i> ).
7.4.2013	1) Imprese iscritte all'Albo per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t con domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione dopo il 4.12.2011 ed entro il 6.4.2012; 2) Imprese già in esercizio al 4.12.2011 con autoveicoli di massa complessiva superiore a 15 t. e fino a 3,5 t. che intendono continuare l'esercizio stesso con autoveicoli entro tali limiti di massa.	Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: <i>onorabilità; idoneità professionale (con frequenza di specifico corso da iniziare entro il 7.4.2013); idoneità finanziaria</i> . Documentare lo <i>stabilimento</i> , unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale. Per le imprese del punto 1) non necessario l'accesso al mercato (una successiva cessione aziendale o del parco, non dà titolo all'acquirente di accedere al mercato). Per le imprese del punto 2) l'accesso al mercato diventa limitato agli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t.
NUOVE IMPRESE PER L'ESERCIZIO CON AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA OLTRE 1,5 t E FINO A 3,5 t	Imprese con domanda d'iscrizione all'Albo o di estensione d'iscrizione, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, dal 7.4.2012 o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.	Dimostrare all'Ufficio della provincia dove l'impresa ha la sede principale: <i>onorabilità; idoneità professionale (con avvenuta frequenza di specifico corso di formazione)</i> . <i>Provisoriamente è idoneo in luogo del corso, il possesso dell'attestato di frequenza a un corso di formazione esistente iniziato entro il 6.4.2012. Tale attestato è valido solo se non utilizzato per accedere ad esame (con esito negativo) e se non è anteriore a 5 anni al momento della richiesta di iscrizione all'Albo; idoneità finanziaria</i> . Documentare lo <i>stabilimento</i> , all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato (in base alle rispettive disposizioni dell'art. 11 del DL n. 5/2012 convertito)
NUOVE IMPRESE SENZA VINCOLI E LIMITI	Imprese a regime	Dimostrare all'Ufficio della provincia dove l'impresa ha la sede principale: <i>onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria</i> . Documentare lo <i>stabilimento</i> , all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base secondo le disposizioni vigenti (tra le quali l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 per la cessione parco o l'ingresso diretto con 80 t).
Le imprese che esercitano con autoveicoli di massa non superiore a 1,5 t si iscrivono all'albo autotrasportatori con la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.		

- (129) Per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 2,5 t e quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva oltre 2,5 t e fino a 3,5 t che effettuano solo trasporti nazionali, si veda la specifica disciplina prevista per le imprese stabilite in Italia.
- (130) V. DD prot. n. 145 del 8.4.2022 del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- (131) Il DD prot. n. 145 del 8.4.2022 del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale sono state dettate le prime disposizioni attuative della nuova disciplina dell'accesso alla professione non contempla tale figura, allo stato non esattamente individuata nell'ordinamento nazionale.

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

26/04/2022 pagina 33 di 34



(132) V. art. 5 DD prot. n. 145 del 8.4.2022 del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il quale, in attuazione di una deroga consentita dal regolamento CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1055, ha applicato anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t i medesimi importi previsti per i veicoli più grandi.

**NOVITÀ 14/04/2022**